

COMUNE DI SIENA
(Provincia di Siena)

Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
ART. 1– DISPOSIZIONI COMUNI	4
ART. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	5
ART. 3 – PAGAMENTO DEL CANONE	5
ART. 4 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	6
ART. 5 - MAGGIORAZIONI - INDENNITÀ - SANZIONI.....	6
ART. 6 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
ART. 7 – RESPONSABILITÀ	7
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
ART. 8 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	7
ART. 9 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	8
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITÀ PERMANENTE	8
ART. 11 – AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA.....	8
ART. 12 - ANTICIPATA RIMOZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE, RINUNCIA	9
ART. 13 - DIVIETI E LIMITAZIONI	10
ART. 14 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	10
ART. 15 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI	11
ART. 16 – PRESUPPOSTO DEL CANONE PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	11
ART. 17 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	11
ART. 18 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D’ESERCIZIO	12
ART. 19 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	12
ART. 20 – DICHIARAZIONE	13
ART. 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE.....	14
ART. 22 - MEZZI PUBBLICITARI VARI.....	15
ART. 23 – RIDUZIONI.....	15
ART. 24- ESENZIONI	15
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
ART. 25 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI.....	16
ART. 26 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
ART. 27 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	17
ART. 28 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
ART. 29 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18
ART. 30 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	19
ART. 31 - RIDUZIONE DEL CANONE	19
ART. 32 - ESENZIONE DAL CANONE	20
ART. 33 - PAGAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	20
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20
ART. 34 – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	20
ART. 35 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	21
ART. 36 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	21
ART. 37 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	22
ART. 38 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	23
ART. 39 - DURATA DELL’OCCUPAZIONE.....	24
ART. 40- TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	24
ART. 41 – DECADENZA, RINUNCIA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	25
ART. 42 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	26

ART. 43 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	26
ART. 44 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	26
ART. 45 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	27
ART. 46 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI	27
ART. 47 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	28
ART. 48 - AGEVOLAZIONI	29
ART. 49 - ESENZIONI	29
CAPO V – PASSI CARRABILI	31
ART. 50 – PASSI CARRABILI	31
ART. 51 - DEFINIZIONI	32
ART. 52 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE.....	32
ART. 53 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.....	33
ART. 54 - CANONE.....	35
ART. 55 - CARTELLO	35
ART. 56 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE.....	36
ART. 57 - SUBENTRO	37
ART. 58 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE	37
ART. 59 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D’UFFICIO	38
ART. 60 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	38
CAPO VI – ALTRE OCCUPAZIONI	39
ART. 61 OCCUPAZIONI ABUSIVE	39
ART. 62 - SANZIONI	39
ART. 63 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE	39
ART. 64 - ATTIVITÀ DI RECUPERO.....	40
ART. 65 – ALTRE OCCUPAZIONI.....	40
CAPO VII – CANONE MERCATALE	41
ART. 66 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE.....	41
ART. 67 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	41
ART. 68 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	41
ART. 69 - ATTIVITÀ DI RECUPERO.....	41
ART. 70- DISPOSIZIONI TRANSITORIE	41
Allegati:.....	42

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1– DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari (PGIP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 17/03/2009 come integrata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 215 del 21/12/2019.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti o annuali e temporanee o giornalieri, ferme restando diverse disposizioni di legge nazionale o regionale:
 - a) sono permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 16 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
6. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione ai fini del calcolo della tariffa è stabilita in giorni 30.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

ART. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone unico patrimoniale a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In ragione della possibilità che il Canone Unico, seppur nella sua unicità, possa essere gestito relativamente al Canone afferente le esposizioni pubblicitarie, le occupazioni di suolo pubblico, i passi carrabili e le aree mercatali da uffici o servizi diversi, i funzionari responsabili potranno essere diversi in relazione alle competenze di ciascun servizio con riferimento alla tipologia di entrata affidata.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento deve essere effettuato nelle modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di pagamenti a favore delle p.a. in base alle tariffe vigenti.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
5. Il versamento del canone relativo alla prima annualità di diffusione pubblicitaria permanente, di occupazione permanente del suolo pubblico e di canone mercatale va eseguito al momento del rilascio o consegna della autorizzazione/concessione e, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
6. Per le annualità successive a quella del rilascio della autorizzazione/concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
7. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto, su richiesta da parte dell'interessato, in tre rate aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Relativamente al canone mercatale, per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il canone dovuto dal titolare della concessione con posteggio fisso o dall'occupante di fatto, deve essere corrisposto in un'unica soluzione con scadenza 31 marzo di ogni anno, qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00;
9. Sempre relativamente al canone mercatale, per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
10. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione. Il rilascio della concessione avverrà una volta accertato il pagamento del canone o di parte di esso in caso di pagamento rateale. Qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00, è

ammessa la possibilità del versamento potrà essere corrisposto, su richiesta da parte dell'interessato, in tre rate di pari importo da versare, la prima, entro la data di inizio dell'occupazione, le altre due in date da concordare e comunque entro e non oltre la scadenza della concessione. Gli importi dovuti a titolo di canone, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 3,00 non sono dovuti. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate anticipate.

11. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate di pari importo aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, e comunque non oltre la scadenza della concessione nel caso di occupazioni temporanee. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate anticipate.
12. Il mancato versamento del canone comporta la decadenza dalla concessione.
13. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 4 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere oggetto di compensazione su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie.

ART. 5 - MAGGIORAZIONI - INDENNITÀ - SANZIONI

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come previsti dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie.

3. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%;
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le maggiorazioni ed indennità, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il concessionario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie.

ART. 6 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 8 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

3. Per la messa in opera dei mezzi pubblicitari devono essere seguite le disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada, nel capo I del D.P.R. 495/93 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) come successivamente modificati ed integrati nonché quelle contenute nel vigente Piano degli Impianti Pubblicitari (PGIP) che indica altresì quali sono le forme di pubblicità ammesse nelle singole zone del territorio comunale.
4. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
5. Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio alla Parte II del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP).

ART. 9 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITÀ PERMANENTE

L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio dell'ente proprietario della strada e nel rispetto delle norme vigenti in materia, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. La pubblicità realizzata con i seguenti mezzi pubblicitari:
 - a. striscioni;
 - b. locandine;
 - c. stendardi;
 - d. cartelli;
 - e. bandiere;
 - f. segni orizzontali reclamistici;
 - g. impianti di pubblicità e propaganda;

è effettuabile per periodi pari o inferiori a tre mesi nell'arco di un anno solare. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta domanda in carta legale al competente Servizio. La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità e deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della tipologia e del soggetto della pubblicità, l'indicazione degli spazi che si desidera occupare con i singoli mezzi pubblicitari. Per l'installazione degli standardi dovrà essere fornito anche:

- a) l'elenco delle vie, scelte tra quelle individuate per l'ancoraggio agli appositi pali nell'elenco definito con atto della Direzione Polizia Municipale;
 - b) un elenco aggiuntivo, in ordine decrescente riguardo alla preferenza, di almeno 6 vie alternative, dove possa essere apposto il materiale pubblicitario in caso di completa occupazione degli spazi indicati per primi.
2. Per il posizionamento degli standardi, nei casi in cui il numero delle richieste sia molto elevato, l'amministrazione, al fine di garantire la presenza sul territorio al maggior numero di soggetti possibili, si riserva di autorizzare l'apposizione di standardi, nelle vie a doppio senso di circolazione. L'assegnazione degli spazi viene effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle singole richieste come risulta da protocollo generale. Ogni domanda può contenere più periodi di esposizione; gli stessi devono essere intervallati da almeno 15 giorni e non possono essere comunque accolte prenotazioni per periodi oltre i quattro mesi dalla data della richiesta.
 3. L'autorizzazione ha validità esclusivamente per gli spazi ed i periodi in essa indicati, e deve essere richiesta seguendo le modalità previste dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
 4. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio all'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 - ANTICIPATA RIMOZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE, RINUNCIA

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. Sono cause di decadenza:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- b) la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;
 - c) il mancato pagamento del canone.
6. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già corrisposto non verrà restituito.
 7. L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale
 8. Nel caso di revoca, l'Amministrazione - o il concessionario nel caso di gestione in concessione - restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
 9. Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
 10. Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 5 giorni dalla data di effettuazione. 11. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

ART. 13 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1. I divieti e le limitazioni alla pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli e i divieti per la distribuzione e il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini e simili sulle auto in sosta sono individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) e nel regolamento di polizia locale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale.

ART. 14 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ART. 15 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 16 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 19, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, presumendola effettuata con decorrenza dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari non a carattere stabile intendendola effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

ART. 16 – PRESUPPOSTO DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica e di servizio_ allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 17 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 18 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

ART. 19 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, sono classificate in "categoria speciale" e maggiorate del 150%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato secondo quanto disciplinato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

ART. 20 – DICHIARAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente o all'affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi pubblicitari. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento o altro termine disposto in caso di proroga della scadenza, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i termini sopra indicati.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

ART. 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a:
 - a) uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento.
 - b) uso pubblico, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi in esso contenuti, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a quarantotto ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o il deposito e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 22 - MEZZI PUBBLICITARI VARI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili, palloni frenati, apparecchi amplificatori e simili, o altro materiale pubblicitario previsto e consentito dalle disposizioni di legge e del PGIP si applica il canone nella misura prevista nella Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe.

ART. 23 – RIDUZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50% nei seguenti casi:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità a carattere temporaneo di cui all'art. 16 comma 1 del presente regolamento ad esclusione delle pubbliche affissioni relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio, la partecipazione e/o la co-organizzazione attiva del Comune di Siena o degli enti pubblici territoriali di cui il Comune di Siena fa parte, quando la diffusione del messaggio pubblicitario non sia effettuata per fini economici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Relativamente alle fattispecie sub a) e b), la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati. Con il superamento di questo limite dimensionale, il beneficio decade e si applica la tariffa intera.
3. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 30% in presenza di pubblicità di natura commerciale c/terzi effettuata da associazioni sportive dilettantistiche (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289) rivolta all'interno degli impianti da loro utilizzati, con capienza inferiore a tremila posti.

ART. 24- ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 17/3/ 2009 come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 215 del 21/12/2018.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è prevista nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP).
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è prevista nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP).

ART. 26 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Siena costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 27 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può riservare a soggetti privati comunque diversi dal concessionario del servizio nella misura non superiore al limite percentuale previsto dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), una superficie da destinare alle affissioni di natura commerciale da effettuarsi direttamente.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti resi disponibili dal Comune, la durata della concessione, il relativo canone unico patrimoniale annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 28 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata fermo restando l'immutabilità della data di scadenza prevista;-ciò non comporta alcun

rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione e non comporta alcun rimborso.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da pubbliche calamità, eventi epidemiologici o dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, mancanza di spazi disponibili o altre cause così come definite in precedenza, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 29 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
5. Qualora venga richiesta, da parte dello stesso richiedente, la ripetizione di un'affissione del formato cm 70 x 100 h, deve intercorrere tra l'una e l'altra un intervallo di giorni 10, per garantire il più possibile una rotazione degli spazi pubblici tra i soggetti richiedenti il servizio.
6. Eccezionalmente ed in presenza di spazi disponibili, in deroga al precedente disposto, l'affissione sarà possibile a condizione che sia corrisposta, oltre al diritto, una maggiorazione del 100 % sulla tariffa base, a titolo di spazi prefissati.

ART. 30 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

ART. 31 - RIDUZIONE DEL CANONE

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c. manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio, la partecipazione o la co-organizzazione attiva del Comune di Siena o degli enti pubblici territoriali di cui il Comune di Siena fa parte, quando la diffusione del messaggio pubblicitario non sia effettuata per fini economici;
 - d. manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati. Con il superamento di questo limite dimensionale, il beneficio decade e si applica la tariffa intera.

ART. 32 - ESENZIONE DAL CANONE

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Siena con assunzione di apposita delibera di Giunta e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33 - PAGAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di pagamenti a favore delle p.a..

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 34 – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o

sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta una servitù di pubblico passaggio.
3. I tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

ART. 35 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 5 lett. h del presente regolamento, sono permanenti o temporanee. Nello specifico:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 36 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni ovvero non si siano configurati i presupposti di cui al presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applicano le maggiorazioni previste al successivo art. 59.
5. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2. Alle occupazioni abusive non si applicano le agevolazioni ed esenzioni spettanti alle occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 37 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di spazi e aree pubbliche nel territorio comunale avvengono previa richiesta al servizio competente dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 60 giorni prima dell'inizio della medesima, come previsto dal Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico per attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico o privato ad uso pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio pubblico o privato ad uso pubblico che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi e le strutture con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 6. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio, secondo le diverse tipologie di occupazione e di strada.
 7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti entro il secondo giorno lavorativo, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Locale (per finalità di controllo) al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 8. In caso venga accertato che non sussistano i presupposti di cui al comma 7, o non sia ottemperato alle disposizioni di cui allo stesso comma, l'occupazione è da ritenersi abusiva e verranno applicate le sanzioni di legge nonché le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

ART. 38 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese; Per le occupazioni temporanee il concessionario è tenuto alla rimozione di tutte le attrezzature al termine dell'attività a meno che non sia diversamente disposto nell'atto di concessione;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato ed effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto disposto nel relativo regolamento

2. Qualora il competente servizio accerti la sussistenza di eventuali danni arrecati al suolo pubblico occupato, intimerà i lavori di rimessa in pristino da effettuarsi non oltre 30 giorni (salvo motivate proroghe) dalla notifica del provvedimento. Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia provveduto a quanto richiesto, il deposito cauzionale sarà incamerato, salva la facoltà di richiedere ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un'immobile o di titolarità di un'attività per lo svolgimento della quale è concessa un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

ART. 39 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

ART. 40- TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a favore esclusivamente del soggetto richiedente, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto nel presente regolamento.
2. Nei casi previsti dal presente regolamento, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita richiesta con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale si applica per ogni altro mutamento, sia per atto inter vivos sia mortis causa, in ordine alla titolarità del bene immobile/attività a cui si riferisce l'autorizzazione/concessione.
3. Il rilascio del nuovo atto di concessione a seguito di subentro è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore del subentrante non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto.
4. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura della concessione, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione

6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

ART. 41 – DECADENZA, RINUNCIA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione;
- d) reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o nel presente regolamento;
- e) la mancata messa in atto da parte del titolare di occupazione temporanea, di quanto previsto nella concessione, entro 10 giorni dalla data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, senza giustificato motivo.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario.

4. I concessionari che non abbiano più interesse alle occupazioni dovranno:

- a) per le temporanee comunicarlo al Comune entro i cinque giorni precedenti la data di inizio dell'occupazione;
- b) per le permanenti presentare apposita istanza entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.

5. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone, mentre sarà rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato.

ART. 42 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ART. 43 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza nei limiti massimi previsti dal presente regolamento. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare con le stesse modalità previste per il rilascio, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e gli estremi della concessione originaria.

ART. 44 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;
 - f) del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. Relativamente alle occupazioni temporanee, dalla terza proroga il canone sarà incrementato di una percentuale pari al 30 % del canone dovuto.

ART. 45 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura percentuale rispetto alla 1° categoria; la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura percentuale rispetto alla 1° categoria; la tariffa per le strade di 4° categoria è ridotta in misura percentuale rispetto alla prima categoria. Tali riduzioni sono determinate secondo quanto stabilito nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
3. Viene, altresì, prevista un'area di particolare pregio per le strade appartenenti alla 1^ categoria così come specificamente indicate nell'elenco di cui al comma 5. A tutte le occupazioni temporanee e permanenti realizzate in tale area si applica una maggiorazione con l'esclusione delle occupazioni riguardanti le fiere e gli accessi carrabili a filo del manto stradale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie è riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

ART. 46 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Le occupazioni realizzate con i palchi durante il Palio si considerano convenzionalmente effettuate a partire dal settimo giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione, ed hanno validità effettiva dal giorno di inizio del montaggio fino al termine dello smontaggio stabiliti di volta in volta con ordinanza del Sindaco. Le stesse sono soggette a dichiarazione di agibilità (ex art. 80 TULPS) e concessione temporanea nel rispetto delle ordinanze del Sindaco in materia. Ai fini della determinazione del canone si considerano le categorie dei singoli palchi come definite e comunicate dalle associazioni dei palcaioli.

ART. 47 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, convenzionali, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è calcolato a metri lineari e ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
8. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione. E' prevista la riduzione della superficie imponibile nella misura del 50% per i ponteggi in aderenza fino a 60cm e del 100% per le passerelle sia di cantiere che di collegamento. Nel caso in cui dall'occupazione determini la chiusura al traffico veicolare nel tratto interessato, sarà applicata una maggiorazione.
9. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
10. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. Il canone è

comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

11. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 dell'art. 1 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della L. 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 48 - AGEVOLAZIONI

Le tariffe del canone risultano ridotte:

- a) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, così come stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe di cui all'art. 46, che prevede specifici coefficienti per tali categorie.

ART. 49 - ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TU Imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- e) vasche biologiche;
- f) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- g) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- h) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- j) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows, bacheche, tende o simili, fisse e retrattili a carattere temporaneo o permanente.
- k) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.
- l) le occupazioni occasionali di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- m) le occupazioni occasionali di spazi ed aree pubbliche da parte degli Enti del Terzo Settore che distribuiscono materiali informativo o effettuano raccolta fondi, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq e l'occupazione non si protragga oltre un giorno in un mese.
- n) le occupazioni realizzate da esercenti mestieri girovaghi (madonnari e suonatori ambulanti).
- o) le occupazioni realizzate dalle storiche contrade connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale.
- p) il commercio ambulante itinerante.
- q) le occupazioni dello spettacolo viaggiante con veicoli destinati a ricoveri di persone per il solo periodo autorizzato con la licenza per l'esercizio dell'attività. Tale periodo può essere anticipato e posticipato per max 7 giorni per consentire il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni.
- r) Le occupazioni realizzate in occasione di eventi ed iniziative approvati con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale sia espressamente previsto l'uso gratuito del suolo pubblico;
- s) Le occupazioni quanto è già dovuto il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

CAPO V – PASSI CARRABILI

ART. 50 – PASSI CARRABILI

1. Il presente Capo disciplina il rilascio dell'autorizzazione/concessione per:

- l'apertura di un nuovo passo carrabile
- l'uso di un passo carrabile già esistente
- la modifica di un passo carrabile già autorizzato
- l'apertura di un nuovo passo carrabile provvisorio.

2. La presente disciplina è integrata dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. E dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.,

3. L'apertura di nuovi passi carrabili, la regolarizzazione e la trasformazione di quelli esistenti su tutte le strade all'interno del Centro storico, nonché su tutte le strade comunali dentro e fuori i centri abitati, è soggetta a concessione ai sensi delle presenti disposizioni.

4. Le concessioni di cui al comma precedente hanno validità per 29 (ventinove) anni e sono rinnovate alla scadenza per un periodo di uguale durata, previa richiesta da parte del titolare. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Per passi carrabili “esistenti” alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono quelli che hanno:

- la concessione di occupazione suolo pubblico;
- l'autorizzazione di passo carrabile;
- il ruolo presso il concessionario (inteso come pagamento del canone);
- effettuato modifiche del suolo pubblico;

6. Sono considerati esistenti anche quelli che dovranno essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

7. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai gli accessi definiti dal d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore per la profondità di un metro lineare convenzionale.

8. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione. I passi carrabili a raso esistenti, autorizzati e non, saranno soggetti al pagamento del relativo canone solo in caso di apposizione del cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporti alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

9. Sono esenti dal pagamento del canone i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap a condizione che siano intestatari di contrassegno disabili europee (CUDE) e della relativa

concessione/autorizzazione o residenti nello stesso nucleo familiare del titolare della concessione/autorizzazione;

10. Sono di competenza comunale le autorizzazioni/concessioni per i passi carrabili su tratti di strade di proprietà di altro Ente, ricadenti all'interno del centro abitato, previo nulla osta dello stesso Ente proprietario. 11. Per i tratti di strade al di fuori dei centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'Ente proprietario.

ART. 51 - DEFINIZIONI

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti che consentono il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato idonea allo stazionamento dei veicoli. È inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato idonea allo stazionamento dei veicoli.
2. I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:
 - a) passi carrabili individuati da apposito manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (accessi a livelli sfalsati o misti).
 - b) passi carrabili privi di manufatto (denominati anche accessi carrabili) a raso con il manto stradale ovvero in quota con esso, comunque privi di un'opera visibile sull'area ad uso pubblico.
3. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non idonee allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.
4. Per aree di rispetto si intendono sistemi di protezione del passo carrabile al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dallo stesso mediante l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano.
5. Per cartello di "Passo Carrabile" si intende il segnale di cui di cui all'art. 120 del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e alla figura II.78 del medesimo Regolamento.

ART. 52 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE

1. L'apertura di nuovi passi carrabili, l'uso o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione prevista dall'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e al rilascio della concessione di suolo pubblico prevista dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".
2. La richiesta è finalizzata al rilascio sia dell'autorizzazione prevista dal Codice della Strada sia della concessione per occupazione permanente di suolo pubblico.
3. L'autorizzazione/concessione è rilasciata per:
 1. l'apertura di un nuovo passo carrabile
 2. l'uso di un passo carrabile già esistente

3. la modifica di un passo carrabile già autorizzato
4. l'apertura di un nuovo passo carrabile provvisorio.
4. Per quanto concerne le distanze del passo carrabile dalle intersezioni, dalle rotatorie, dagli svincoli e le specifiche tecniche, si rimanda alla normativa contenuta nel Nuovo Codice della Strada e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
5. Per l'apertura di un nuovo passo carrabile, per il quale è necessario ottenere un titolo edilizio, occorre richiedere preventivamente tale titolo e l'attribuzione del numero civico all'ufficio comunale competente per la toponomastica.
6. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione/concessione di passo carrabile; quindi ad avvenuta realizzazione del passo carrabile, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione/concessione al competente Servizio.
7. Nel caso la domanda sia finalizzata all'uso di un passo carrabile esistente il richiedente è comunque tenuto a dare evidenza della regolarità edilizia e dell'attribuzione del numero civico.

ART. 53 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione/concessione, il richiedente deve presentare domanda in bollo al competente Servizio, utilizzando la procedura online disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.
2. L'autorizzazione/concessione di passo carrabile può essere richiesta:
 - dal soggetto proprietario dell'immobile;
 - da un soggetto comproprietario dell'immobile munito di apposita delega corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità degli altri comproprietari deleganti;
 - dal legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile;
 - dall'Amministratore condominiale, per i condomini, allegando copia della deliberazione dell'assemblea condominiale con l'assenso dei condomini alla presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dall'Amministratore, o dal responsabile pro-tempore di uno dei condomini, o da uno dei proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più condomini/unità immobiliari. Il richiedente dovrà allegare alla richiesta delega scritta con assenso corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità degli altri condomini/proprietari degli immobili deleganti. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, che sarà rilasciata in unica copia al richiedente. Tutti gli altri proprietari immobiliari saranno obbligati in solido con il richiedente al rispetto delle norme del presente Regolamento, incluso il pagamento del canone.
4. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere riportate:
 - generalità complete del richiedente;
 - numero di codice fiscale del richiedente;
 - numero partita IVA in caso di società;
 - indirizzo con numero civico dell'accesso;

- i dati catastali dell'unità immobiliare censita al nuovo Catasto Edilizio Urbano.
5. In caso di spazi aperti oltre i dati catastali occorre allegare una dichiarazione nella quale si indicano:
 - l'idoneità allo stazionamento di veicoli;
 - la destinazione permanente a tale scopo;
 - la data di inizio di tale utilizzo;
 - estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione dell'accesso;
 - larghezza esatta in metri lineari dell'accesso.
 6. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
 - idoneo elaborato grafico plano-altimetrico, debitamente quotato e in scala opportuna, con indicate le eventuali aree di manovra e la superficie;
 - n. 1 fotografia panoramica dell'accesso;
 - nulla osta dell'ente proprietario della strada solo per i passi carrabili su tratti di strade di proprietà di altro ente, ricadenti all'interno del centro abitato.
 7. Il Servizio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione riceve l'istanza e avvia la procedura istruttoria secondo quanto disposto dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni.
 8. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale e al Servizio Manutenzione Strade per l'acquisizione dei necessari pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della richiesta.
 9. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone vigente. L'importo del canone dovuto, unitamente al costo/noleggio del cartello, saranno comunicati al richiedente con l'avvertenza che l'inadempienza del pagamento nei termini previsti comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
 10. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o sanzioni pregresse. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
 11. Dopo l'avvenuto pagamento del canone, se dovuto, le concessioni sono inviate telematicamente o, se accompagnate dalla consegna del cartello, ritirate presso lo sportello al pubblico del Servizio competente.
 12. Il provvedimento di autorizzazione/concessione deve essere esibito a richiesta del personale incaricato della vigilanza e rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può posizionare il cartello di "Passo Carrabile".
 13. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 46 comma 3 del relativo Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
 14. Nel caso il canone sia assolto in via definitiva mediante il versamento di una somma pari a venti annualità, la concessione sarà rilasciata per 29 anni, come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 54 - CANONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata dalla larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità convenzionale di 1 metro, indipendentemente dalla reale profondità apportata all'area pubblica.
2. Nel caso sia richiesta e concessa un'area di rispetto al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile, la stessa (max 10 mq) sarà assoggettata per intero al pagamento del canone, rientrando nella misurazione del passo carrabile.
3. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
4. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione e, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pagamenti a favore delle p.a.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
9. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione/concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
10. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari/proprietari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile, anche se il contratto e i dati gestionali risultano intestati ad unica persona.
11. La riscossione del canone ed il relativo, eventuale, contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 55 - CARTELLO

1. I passi carrabili autorizzati in base al presente Regolamento devono essere individuati con apposito cartello previsto dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92).
2. Il cartello, indicante il numero dell'autorizzazione e la data di rilascio della stessa, dovrà essere installato a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a

cui il passo carrabile attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco dello stesso, ai sensi della normativa contenuta nel Nuovo Codice della Strada.

3. Il cartello deve essere apposto in modo visibile su porte, cancelli, strutture murarie o simili.
4. Per l'uso del cartello è richiesto un canone una tantum. La proprietà del cartello rimane dell'amministrazione comunale.
5. Il cartello di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.
6. In caso di revoca o rinuncia al provvedimento di autorizzazione/concessione, il cartello dovrà essere restituito al Servizio che ne ha curato il rilascio.

ART. 56 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente del suolo pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e a terzi dall'utilizzo del passo carrabile. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) custodire l'autorizzazione/concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - b) custodire con diligenza il cartello, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo concesso;
 - f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, nonché le eventuali prescrizioni che l'Amministrazione riterrà di impartire.
 - g) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione/concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o sia decaduta. In mancanza vi provvederà il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti.

ART. 57 - SUBENTRO

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'immobile in relazione al quale è stata concessa l'autorizzazione/concessione, il subentrante è obbligato ad attivare entro la scadenza annuale il procedimento per il subentro nell'autorizzazione/concessione a proprio nome, inviando all'Amministrazione apposita richiesta con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
2. Il rilascio del nuovo atto di concessione a seguito di subentro è subordinato:
 1. alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. In caso di debito la procedura di subentro a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché lo stesso debito non sia stato assolto, anche dal subentrante;
 2. al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
4. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto volturante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
5. Nel caso il subentrante non provveda al corretto invio della richiesta nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

ART. 58 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. La rinuncia al passo carrabile è un diritto che il titolare dell'autorizzazione/concessione può esercitare presentando richiesta in bollo entro il 31 dicembre.
2. Nell'istanza devono essere indicate le soluzioni adottate affinché non si verifichi l'esercizio abusivo di passo carrabile e per evitare che si creino le condizioni per comminare le sanzioni di cui all'art. 22 commi 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada.
3. La dichiarazione di estinzione dell'autorizzazione/concessione è subordinata:
 1. al ripristino dell'assetto stradale precedente alla concessione;
 2. all'acquisizione del parere positivo dell'Ufficio Strade relativamente al ripristino della situazione precedente o ad eventuali diverse soluzioni indicate nell'istanza;
 3. all'acquisizione del parere positivo della Polizia Municipale, relativamente al ripristino della situazione precedente o ad eventuali diverse soluzioni indicate nell'istanza;
 4. alla riconsegna del cartello assegnato al momento della concessione.
4. Il canone cessa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione di estinzione da parte dell'Amministrazione, quindi il concessionario deve comunque corrispondere il canone fintanto non si perfezioni la dichiarazione di cessazione.

ART. 59 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO

1. L'autorizzazione/concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ART. 60 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione/concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - l'uso improprio o diverso del suolo pubblico concesso;
 - il cambio di destinazione d'uso dell'area destinata allo stazionamento dei veicoli;
 - il mancato versamento del canone di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica le contestazioni al concessionario, assegnandogli un termine di 30 giorni per adeguarsi. Il mancato adeguamento nel termine prescritto comporta la decadenza. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di presentazione.
3. Nel caso di decadenza rimarranno a carico del titolare dell'autorizzazione/concessione di passo carrabile la rimessa in pristino dell'assetto stradale secondo le prescrizioni impartite dal competente ufficio comunale, oltre il pagamento del canone dovuto.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - la morte del titolare dalla scadenza del pagamento annuale in caso di mancato subentro degli eredi oppure l'estinzione della persona giuridica;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - rinuncia del concessionario.

5. La dichiarazione di estinzione non dà comunque diritto al rimborso del canone.

CAPO VI – ALTRE OCCUPAZIONI

ART. 61 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni:

- realizzate senza l'autorizzazione/concessione;
- difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione/concessione;
- eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

ART. 62 - SANZIONI

1. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, si applicano le sanzioni e indennità previste dall'art. 59 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale in concorso con quelle di cui all'articolo 22, commi 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada.

ART. 63 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione rilasciata dal competente Servizio.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

ART. 64 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

ART. 65 – ALTRE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
2. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Servizio competente.
3. Le occupazioni realizzate dagli operatori dell'ingegno (es. pittori, ritrattisti...) che esercitano attività artistiche e creative in strada finalizzate alla produzione e vendita delle loro opere a privati, devono essere realizzate con l'utilizzo esclusivo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività secondo quanto disposto nel relativo disciplinare;
4. Per i mercatini degli hobbisti così come definiti dall'art. 40 bis dalla l.r. 62/2018 Codice del Commercio la concessione è rilasciata a corpo all'organizzatore secondo quanto stabilito nel relativo disciplinare.
5. Le occupazioni realizzate per la raccolta di firme e fondi sono concesse nelle modalità previste dalle relative determinazioni dirigenziali.
6. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

CAPO VII – CANONE MERCATALE

ART. 66 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa e al coefficiente moltiplicatore di cui alla Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura indicata nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe.

ART. 67 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie come indicato al precedente articolo 47 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

ART. 68 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe;
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

ART. 69 - ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33...

ART. 70- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per quanto riguarda i passi carrabili, il Comune effettuerà un censimento di quelli esistenti, autorizzati e non entro il 2025;
2. Le autorizzazioni/concessioni già rilasciate con la previgente disciplina sono confermate con l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, in materia di canone unico patrimoniale, oltre che contraria o incompatibile con il presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Allegati:

- Elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –
- Elenco strade nelle varie categorie – occupazione suolo –



COMUNE DI SIENA

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ELENCO DELLE VIE IN CATEGORIA SPECIALE			
COSTA DEI PAPERONI			
COSTA DELL'INCROCIATA			
COSTA LARGA			
COSTA S.ANTONIO			
COSTARELLA DEI BARBIERI			
PASSAGGIO DI DOCCINO			
PASSAGGIO DI PESCHERIA			
PIANO DEI MANTELLINI			
PIAZZA 5 BERSAGLIERI			
PIAZZA AMENDOLA GIOVANNI			
PIAZZA CHIGI SARACINI GUIDO			
PIAZZA DEL CONTE			
PIAZZA DEL DUOMO			
PIAZZA DEL MERCATO			
PIAZZA DEL SALE			
PIAZZA DELLA LIBERTA'			
PIAZZA DELLA QUERCIA JACOPO			
PIAZZA DELL'ABBADIA			
PIAZZA DELL'INDIPENDENZA			
PIAZZA DI POSTIERLA			
PIAZZA DI PROVENZANO SALVANI			
PIAZZA DI S.GIOVANNI			
PIAZZA GRAMSCI ANTONIO			
PIAZZA IL CAMPO			
PIAZZA LA LIZZA			
PIAZZA MATTEOTTI GIACOMO			
PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE			
PIAZZA ROSSELLI CARLO			
PIAZZA S.DOMENICO			
PIAZZA S.FRANCESCO			
PIAZZA SALIMBENI			
PIAZZA SANTO SPIRITO			
PIAZZA TOLOMEI			
PIAZZALE DI GIORGIO FRANCESCO			

PIAZZETTA BONELLI LUIGI			
PIAZZETTA DELLA PAGLIETTA			
PIAZZETTA DELLA SELVA			
PIAZZETTA DELLE DUE PORTE			
PIAZZETTA GRASSI VIRGILIO			
PIAZZETTA TRE LUGLIO			
STRADA DI CERCHIAIA			
STRADA MASSETANA (nel tratto compreso tra via Pescaia e S.da Massetana Romana)			
STRADA MASSETANA ROMANA			
VIA ANGIOLIERI CECCO			
VIA BANCHI DI SOPRA			
VIA BANCHI DI SOTTO			
VIA BANDINI SALLUSTIO			
VIA BASTIANINI ETTORE			
VIA BATTISTI CESARE			
VIA BIXIO NINO			
VIA CAMOLLIA			
VIA CAMPANSI			
VIA CAMPOREGIO			
VIA CASATO DI SOPRA			
VIA CASATO DI SOTTO			
VIA CHIASSINO DEL PIGNATTELLO			
VIA CORRIDONI FILIPPO			
VIA DEGLI ARCHI			
VIA DEGLI OREFICI			
VIA DEGLI UMILIATI			
VIA DEI FUSARI			
VIA DEI GAZZANI			
VIA DEI MAGALOTTI			
VIA DEI MALCONTENTI			
VIA DEI MONTANINI			
VIA DEI PELLEGRINI			
VIA DEI PERCENNESI			
VIA DEI PISPINI			
VIA DEI PITTORI			
VIA DEI PONTANI			
VIA DEI ROSSI			
VIA DEI TERMINI			
VIA DEL CAPITANO			
VIA DEL CASTORO			
VIA DEL CAVALLERIZZO			
VIA DEL CAVALLETTO			
VIA DEL COSTONE			
VIA DEL FOSSO DI S.ANSANO			
VIA DEL GIGLIO			
VIA DEL MERCATO			
VIA DEL PARADISO			
VIA DEL PIGNATTELLO			
VIA DEL POGGIO			
VIA DEL PORRIONE			

VIA DEL REFE NERO			
VIA DEL REFUGIO			
VIA DEL RIALTO			
VIA DEL ROMITORIO			
VIA DEL SASSO S.BERNARDINO			
VIA DELLA FONTE			
VIA DELLA GALLUZZA			
VIA DELLA SAPIENZA			
VIA DELL'ABBADIA			
VIA DELL'ARCO DEI MALAVOLTI			
VIA DELLE CAMPANE			
VIA DELLE CERCHIA			
VIA DELLE DONZELLE			
VIA DELLE LOMBARDE			
VIA DELLE TERME			
VIA DELLO SPORTELLO			
VIA DELL'OLIVIERA			
VIA DI BECCHERIA			
VIA DI CALZOLERIA			
VIA DI CASTELVECCHIO			
VIA DI CITTA'			
VIA DI DIACCETO			
VIA DI DOCCIA			
VIA DI FIERA NUOVA			
VIA DI FIERA VECCHIA			
VIA DI FOLLONICA			
VIA DI FONTEGIUSTA			
VIA DI MONNA AGNESE			
VIA DI MONTLUC BIAGIO			
VIA DI PANTANETO			
VIA DI S.CHIARA			
VIA DI S.GIROLAMO			
VIA DI S.MARTINO			
VIA DI S.PIETRO			
VIA DI S.PIETRO OVILE			
VIA DI S.QUIRICO			
VIA DI S.VIGILIO			
VIA DI SALICOTTO			
VIA DI STALLOREGGI			
VIA DI VALLEPIATTA			
VIA DUPRE' GIOVANNI			
VIA FIORENTINA			
VIA FRANCIOSA			
VIA GARIBALDI GIUSEPPE			
VIA GIOBERTI VINCENZO			
VIA GIOVANNI PAOLO II (EX S.DA FIUME			
VIA GUCCIO DI MANNAIA			
VIA LOGGE DEL PAPA			
VIA LOMBARDI			
VIA LUCHERINI			

VIA MALAVOLTI			
VIA MALTA			
VIA MONTE GRAPPA			
VIA MONTE S.MICHELE			
VIA MONTE SANTO			
VIA MONTEBELLO			
VIA OBERDAN GUGLIELMO			
VIA PAGLIARESI			
VIA PALESTRO			
VIA PANNILUNGHY ARTURO			
VIA PAPERONI			
VIA PENDOLA TOMMASO			
VIA PESCAIA			
VIA PESCHERIA			
VIA PIANIGIANI GIUSEPPE			
VIA PIAVE			
VIA RICASOLI			
VIA RINALDINI			
VIA RINUCCINI			
VIA ROMA			
VIA S.AGATA			
VIA SAMORECI			
VIA SANTA CATERINA			
VIA SARROCCHI TITO			
VIA SCALELLE			
VIA SOCINO LELIO FAUSTO			
VIA TOTI ENRICO			
VIA TOZZI FEDERICO			
VIA ZANI			
VIALE CADORNA LUIGI			
VIALE CAVOUR CAMILLO BENSO			
VIALE CHIGI CARLO CORRADINO			
VIALE CURTATONE			
VIALE DEI MILLE			
VIALE DELLA VECCHIA			
VIALE DIAZ ARMANDO			
VIALE EUROPA			
VIALE FRANCI RINALDO			
VIALE FRUSCHELLI GINO			
VIALE MACCARI CESARE			
VIALE MAGENTA			
VIALE MAMELI GOFFREDO			
VIALE MARCONI GUGLIELMO			
VIALE MAZZINI GIUSEPPE			
VIALE MINZONI DON GIOVANNI			
VIALE SARDEGNA			
VIALE SAURO NAZARIO			
VIALE TOSELLI			
VIALE TRENTO			
VIALE TRIESTE			

VIALE VITTORIO EMANUELE II			
VIALE VITTORIO VENETO			
VIALE XXIV MAGGIO			
VIALE XXV APRILE			
VICOLO AL VENTO			
VICOLO BEATO PIER PETTINAIO			
VICOLO DEI BORSELLAI			
VICOLO DEI MONELLI			
VICOLO DEI POLLAIOLI			
VICOLO DEL BARGELLO			
VICOLO DEL CAMPACCIO			
VICOLO DEL CASTELLARE			
VICOLO DEL COLTELLINAIO			
VICOLO DEL CONTINO			
VICOLO DEL CONTRADINO			
VICOLO DEL COSTACCINO			
VICOLO DEL FORCONE			
VICOLO DEL LUPARELLO			
VICOLO DEL POZZO			
VICOLO DEL RUSTICHETTO			
VICOLO DEL SALTARELLO			
VICOLO DEL SAMBUCO			
VICOLO DEL SASSO			
VICOLO DEL TIRATOIO			
VICOLO DEL TRAPASSO			
VICOLO DEL VANNELLO			
VICOLO DEL VERCHIONE			
VICOLO DEL VISCIONE			
VICOLO DELLA FONTE			
VICOLO DELLA FORTUNA			
VICOLO DELLA MACINA			
VICOLO DELLA MAGIONE			
VICOLO DELLA MANNA			
VICOLO DELLA PALLA A CORDA			
VICOLO DELLA ROSA			
VICOLO DELLA STUFA			
VICOLO DELLA TARTUCA			
VICOLO DELLA TORRE			
VICOLO DELLE PIETRE			
VICOLO DELLE SCALELLE			
VICOLO DELLE SCOTTE			
VICOLO DELL'ORO			
VICOLO DI CASTELVECCHIO			
VICOLO DI CODA			
VICOLO DI FINIMONDO			
VICOLO DI MALIZIA			
VICOLO DI PROVENZANO			
VICOLO DI S.GIROLAMO			
VICOLO DI S.PAULO			
VICOLO DI S.PIETRO			

VICOLO DI TONE			
VICOLO DI VALLEPIATTA			
VICOLO S.SALVADORE			
VICOLO UGURGIERI			

ELENCO STRADE NELLE VARIE CATEGORIE - OCCUPAZIONE SUOLO

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
190	1pp	BANCHI DI SOPRA	da Via di Citta'	a Via Giuseppe Pianigiani
200	1pp	BANCHI DI SOTTO	da Via di Citta'	a Via di Pantaneto
670	1pp	CASATO DI SOTTO	da Il Campo	a Casato di Sopra
1950	1pp	COSTA DELL'INCROCIATA	da Banchi di Sopra	a Via della Sapienza
4110	1pp	COSTA DI SANT' ANTONIO	da Via della Sapienza	a Via di Santa Caterina
250	1pp	COSTARELLA DEI BARBIERI	da Via di Citta'	a Il Campo
610	1pp	IL CAMPO	dal Palazzo Comunale	allo stesso Palazzo
2140	1pp	LOGGE DEL PAPA	da Via di Pantaneto	a Banchi di Sotto
1880	1pp	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI	da Via Malavolti	a stessa Via
1290	1pp	PIAZZA DEL DUOMO	da Via del Capitano	a stessa Via
2600	1pp	PIAZZA DEL MERCATO	da Vicolo S. Salvatore	a stesso Vicolo
1960	1pp	PIAZZA DELL'INDIPENDENZA	da Via delle Terme	a stessa Via
3500	1pp	PIAZZA DI POSTIERLA	da Via di Stalloreggi	a stessa Via
3930	1pp	PIAZZA DI S. GIOVANNI	da Via dei Pellegrini	a stessa Via
2530	1pp	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	da Via Giuseppe Pianigiani	a stessa Via
1940	1pp	PIAZZA IACOPO DELLA QUERCIA	da piazza del Duomo	a Via del Castoro
5137	1pp	PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA	da Viale dei Mille	a stesso Viale
3910	1pp	PIAZZA S. DOMENICO	da Via del Paradiso	a stessa Via
3810	1pp	PIAZZA SALIMBENI	da Banchi di Sopra	a stessa Via
5146	1pp	PIAZZETTA ARRIGO PECCHIOLI	DA VIA DI SALICOTTO	A VIA DI SALICOTTO
5147	1pp	PIAZZETTA SABATINO MORI	da Via di Calzoleria	a Via di Calzoleria
1710	1pp	VIA DEI FUSARI	da Piazza S. Giovanni	a Piazza del Duomo
2740	1pp	VIA DEI MONTANINI	da Piazza Salimbeni	a Via Camollia
3160	1pp	VIA DEI PELLEGRINI	da Via di Citta'	a Piazza S. Giovanni
3470	1pp	VIA DEI PONTANI	da Banchi di Sopra	a Via dei Termini
3740	1pp	VIA DEI ROSSI	da Banchi di Sopra	a Piazza S. Francesco
4510	1pp	VIA DEI TERMINI	da piazza dell'Indipendenza	a Via Giuseppe Pianigiani
620	1pp	VIA DEL CAMPOREGIO	da Piazza S. Domenico	a Via di Fontebranda
620	1pp	VIA DEL CAMPOREGIO	da Piazza S. Domenico	a Via di Fontebranda
640	1pp	VIA DEL CAPITANO	da Piazza Postierla	a Piazza del Duomo
770	1pp	VIA DEL CASTORO	da Via di Citta'	a Piazza Iacopo della Quercia
790	1pp	VIA DEL CAVALLERIZZO	da Via dei Montanini	a Via dei Malavolti
3110	1pp	VIA DEL PARADISO	da piazza Giacomo Matteotti	a Piazza S. Domenico
3450	1pp	VIA DEL POGGIO	da Via Monna Agnese	a Via del Capitano

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
3480	1pp	VIA DEL PORRIONE	da Il Campo	a Vicolo dei Magalotti
4170	1pp	VIA DELLA SAPIENZA	da Costa dell'Incrociata	a Piazza S. Domenico
580	1pp	VIA DELLE CAMPANE	da Via di Citta'	a Piazzetta Luigi Bonelli
4500	1pp	VIA DELLE TERME	da Via di Citta'	a Via della Sapienza
340	1pp	VIA DI BECCHERIA	da Via di Citta'	a Vai di Diacceto
550	1pp	VIA DI CALZOLERIA	da Banchi di Sotto	a Piazza Tolomei
920	1pp	VIA DI CITTA'	da Banchi di Sotto	a Piazza Postierla
1180	1pp	VIA DI DIACCETO	da Via delle Terme	a Via dei Pellegrini
2710	1pp	VIA DI MONNA AGNESE	da Via dei Pellegrini	a Piazza del Duomo
3790	1pp	VIA DI SALICOTTO	da Il Campo	a Via di S. Girolamo
1300	1pp	VIA GIOVANNI DUPRE'	da Il Campo	a Via di S. Agata
3320	1pp	VIA GIUSEPPE PIANIGIANI	da Banchi di Sopra	a Piazza Giacomo Matteotti
2310	1pp	VIA MALAVOLTI	da Piazza Giacomo Matteotti	a Piazza Antonio Gramsci
3680	1pp	VIA RINALDINI	da Banchi di Sotto	a Il Campo
1660	1pp	VIA RINALDO FRANCI	da La Lizza	a Viale Cesare Maccari
2240	1pp	VIALE CESARE MACCARI	da Viale Federigo Tozzi	a Viale Rinaldo Franci
1140	1pp	VIALE CURTATONE	da Piazza S. Domenico	a Viale Federigo Tozzi
4860	1pp	VIALE DELLA VECCHIA	da Viale XXV Aprile	a Viale Vittorio Veneto
4900	1pp	VIALE XXV APRILE	da Viale Cesare Maccari	a Viale Vittorio Veneto
310	1pp	VICOLO BEATO PIER PETTINAIO	da Banchi di Sopra	a Via dei Termini
490	1pp	VICOLO DEI BORSELLAI	da Banchi di Sotto	a Il Campo
3460	1pp	VICOLO DEI POLLAIOLI	da Banchi di Sotto	a Il Campo
270	1pp	VICOLO DEL BARGELLO	da Via di Citta'	a Il Campo
4600	1pp	VICOLO DELLA TORRE	da Banchi di Sopra	a Via dei Termini
3760	1pp	VICOLO DI RUSTICHETTO	da Via dei Montanini	a Piazza Giacomo Matteotti
3990	1pp	VICOLO DI S. PAOLO	da Via di Citta'	a Il Campo
4010	1pp	VICOLO DI S. PIETRO	da Via di Citta'	a Il Campo
3690	1pp	VICOLO RINUCCINI	da Banchi di Sopra	a Via di Calzoleria
660	X 1pp	CASATO DI SOPRA	da Casato di Sotto	a Via di S. Pietro
3400	1	CHIASSINO DEL PIGNATTELLO	da Via Campansi	a Via del Pignattello
3080	1	COSTA DEI PAPARONI	da Via Camollia	a Via Paparoni
2020	1	COSTA LARGA	da Via di Citta'	a Casto di Sopra

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
2130	X 1pp	LA LIZZA	da Viale Cesare Maccari	a Piazza Antonio Gramsci
399	1	LARGO FRANCESCO BERNARDI DETTO IL	slargo tra via Garibaldi e via Camollia	
518	1	P.ZA CADUTI FORZE DELL'ORDINE	Fortezza Medicea	
3250	1	PASSAGGIO DI PESCHERIA	da Via di Salicotto	a Piazza del Mercato
2410	1	PIANO DEI MANTELLINI	da Via di Stalloreggi	a Via Tito Sarrocchi
1030	X 1pp	PIAZZA DEL CONTE	da Via di Stalloreggi	a stessa Via
3780	X 1pp	PIAZZA DEL SALE	da Via Garibaldi	a stessa Via
2090	1	PIAZZA DELLA LIBERTA'	all'interno della Fortezza Med	
10	X 1pp	PIAZZA DELL'ABBADIA	da Via dell'Abbadia	a stessa via
2990	1	PIAZZA DI OVILE	da Via di Vallerozzi	a stessa Via
3920	X 1pp	PIAZZA DI S. FRANCESCO	da Via dei Rossi	a stessa Via
255	1	PIAZZA F. BARGAGLI PETRUCCI	da Via di Vallerozzi	a stessa Via
900	1	PIAZZA GUIDO CHIGI SARACINI	da Via Camollia	a stessa Via
3580	1	PIAZZA IV NOVEMBRE	da Viale Vittorio Veneto	a stesso Viale
2420	1	PIAZZA MANZONI	da Via dei Servi	a stessa Via
3830	1	PIAZZA PROVENZANO SALVANI	da Via Lucherini	a stessa Via
5139	1	PIAZZA S. SPIRITO	da Via dei Pispini	a Via dei Pispini
4550	X 1pp	PIAZZA TOLOMEI	da Banchi di Sopra	a Banchi di Sopra
1655	1	PIAZZETTA ARTEMIO FRANCHI	da Via di Salicotto	a stessa Via
245	1	PIAZZETTA BARBICONE	da Via di Mezzo	a stessa Via
1835	X 1pp	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA	da Via delle Vergini	a stessa Via
3015	X 1pp	PIAZZETTA DELLA PAGLIETTA	da Via di Salicotto	a stessa Via
4300	X 1pp	PIAZZETTA DELLA SELVA	da Via Franciosa	a stessa Via
1280	X 1pp	PIAZZETTA DELLE DUE PORTE	da Via di Stalloreggi	a Via Paolo Mascagni
1340	1	PIAZZETTA EZIO FELICI	da Via di Vallerozzi	a Via del Pian d'Ovile
460	1	PIAZZETTA LUIGI BONELLI	da Via Monna Agnese	a stessa Via
5138	1	PIAZZETTA MARIO CIONI	da Via dei Pispini	a stessa Via
5140	1	PIAZZETTA SILVIO GIGLI	da PRATO DI S. AGOSTINO	a PRATO DI S. AGOSTINO
1890	1	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI	da Via Sallustio Bandini	a stessa Via
4100	X 1pp	PRATO DI S. AGOSTINO	da Via di S. Agata	a stessa Via
3860	1	SAMORECI	da Via di Pantaneto	a senza sfondo
4250	1	SCALETTA	da Via Bruno Bonci	a Via Martiri di Scalvaia
3610	1	STRADA DEL RASTRELLO	da Viale XXV Aprile	a senza sfondo
1920	1	STRADA DELLE GROTTI	da Via Monticchiello	a Via Esterna Fontebranda

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
3060	1	VIA ARTURO PANNILUNGH	da Viale Vittorio Veneto	a Via XXIV Maggio
2850	1	VIA BIAGIO DI MONTLUC	da Viale Armando Diaz	a Viale Vittorio Emanuele II
450	1	VIA BRUNO BONCI	da Viale Vittorio Veneto	a Via Monticchiello
560	1	VIA CAMOLLIA	da Via dei Montanini	a Piazza Guido Chigi Saracini
600	1	VIA CAMPANSI	da Via Camollia	a Piazza Guido Chigi Saracini
90	1	VIA CECCO ANGIOLIERI	da Piazza Tolomei	a Via di S. Vigilio
290	1	VIA CESARE BATTISTI	da Via Monte Santo	a Via Ricasoli
110	1	VIA DEGLI ARCHI	da Vicolo delle Scotte	a Vicolo del Luparello
2970	1	VIA DEGLI ORTI	da Via dei Rossi	a Piazza d'Ovile
4760	1	VIA DEGLI UMILIATI	da Via Garibaldi	a Via di Camollia
240	1	VIA DEI BARONCELLI	da Via dei Rossi	a Via del Fosso
1750	1	VIA DEI GAZZANI	da Via Camollia	a La Lizza
2320	1	VIA DEI MALCONTENTI	da Via di Salicotto	a Piazza del Mercato
3190	1	VIA DEI PERCENNESI	da Vicolo di Tone	a Costa Larga
3430	1	VIA DEI PISPINI	da Via di Pantaneto	a Via Aretina
3440	1	VIA DEI PITTORI	da Via delle Terme	a Costa di S. Antonio
4310	1	VIA DEI SERVI	da Via S. Girolamo	a Piazza Manzoni
800	1	VIA DEL CAVALLETTO	da Via dei Termini	a Via delle Terme
950	1	VIA DEL COLLE	da Strada delle Grotte	a senza sfondo
1020	1	VIA DEL COMUNE	da Via dei Rossi	a Via di Vallerozzi
1110	1	VIA DEL COSTONE	da Via di Vallepiatta	a Via di Fontebranda
1600	1	VIA DEL FOSSO	da Via delle Vergini	a Via dei Baroncelli
1610	1	VIA DEL FOSSO DI S. ANSANO	da Via Franciosa	a Piazzetta delle Due Porte
1800	1	VIA DEL GIGLIO	da Via del Refe Nero	a Via dei Baroncelli
2610	1	VIA DEL MERCATO	da Viale Giovanni Dupre'	a Piazza del Mercato
2860	1	VIA DEL MORO	da Piazza Tolomei	a Piazza Provenzano Salvani
2900	1	VIA DEL NUOVO ASILO	da Via di S. Marco	a Via Paolo Mascagni
3310	1	VIA DEL PIAN D'OVILE	da Via Garibaldi	a Via di Vallerozzi
3410	1	VIA DEL PIGNATTELLO	da Via Campansi	a stessa Via
3620	1	VIA DEL REFE NERO	da Via Sallustio Bandini	a Via dei Rossi
3630	1	VIA DEL REFUGIO	da Via Roma	a Via di Fiera Vecchia
3660	1	VIA DEL RIALTO	da Via del Porrione	a Vicolo di Coda
3710	1	VIA DEL ROMITORIO	da Via dei Gazzani	a Vicolo di Malizia
4210	1	VIA DEL SASSO DI S. BERNARDINO	da Via dei Montanini	a Piazza Antonio Gramsci

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
4370	1	VIA DEL SOLE	da Via di Porta Giustizia	a Via di S. Girolamo
2400	1	VIA DELFO MANNINI	da Via Martiri di Scalvaia	a stessa Via
1190	1	VIA DELLA DIANA	da Piano dei Mantellini	a Via di S. Marco
1480	1	VIA DELLA FONTE	da Casato di Sopra	a Vicolo della Fonte
1770	1	VIA DELLA GALLUZZA	da Via di Diacceto	a Via Santa Caterina
4450	1	VIA DELLA STUFA SECCA	da Via di Vallerozzi	a Via Garibaldi
20	1	VIA DELL'ABBADIA	da Via dei Rossi	a Via di Vallerozzi
120	1	VIA DELL'ARCO MALAVOLTI	da Via dei Montanini	a Via Giuseppe Pianigiani
630	1	VIA DELLE CANTINE	da Via dei Servi	a Via di Val di Montone
830	1	VIA DELLE CERCHIA	da Prato di S. Agostino	a Piano dei Mantellini
1260	1	VIA DELLE DONZELLE	da Banchi di Sotto	a Via Cecco Angiolieri
2150	1	VIA DELLE LOMBARDE	da Casato di Sopra	a Vicolo S. Salvatore
4390	1	VIA DELLE SPERANDIE	da Piano dei Mantellini	a Via di S. Marco
4950	1	VIA DELLE VERGINI	da Via del Giglio	a Via del Fosso
2920	1	VIA DELL'OLIVIERA	da Via di Pantaneto	a Via dei Pispini
750	1	VIA DI CASTELVECCHIO	da Via di Stalloreggi	a Via di S. Pietro
1380	1	VIA DI FIERA NUOVA	da Via dell'Oliviera	a senza sfondo
1390	1	VIA DI FIERA VECCHIA	da Via dell'Oliviera	a senza sfondo
1460	1	VIA DI FOLLONICA	da Via Pantaneto	a senza sfondo
1470	1	VIA DI FONTANELLA	da Via di S. Agata	a Via P. A. Mattioli
1510	1	VIA DI FONTEBRANDA	da Via di Citta	a Via Esterna di Fontebranda
1520	1	VIA DI FONTEGIUSTA	da Via Camollia	a Vicolo di Malizia
1530	1	VIA DI FONTENUOVA	da Via del Pian d'Ovile	a stessa Via
2630	1	VIA DI MEZZO	da Via delgi Orti	a Piazza di Ovile
3070	1	VIA DI PANTANETO	da Banchi di Sotto	a Via dell'Oliviera
3490	1	VIA DI PORTA GIUSTIZIA	da Piazza del Mercato	a senza sfondo
3840	1	VIA DI PROVENZANO SALVANI	da Piazza Provenzano Salvani	a Via dei Rossi
4130	1	VIA DI S. CHIARA	da Via dei Pispini	a senza sfondo
3940	1	VIA DI S. GIROLAMO	da Via di S. Martino	a Via dei Servi
3960	1	VIA DI S. MARCO	da Piano dei Mantellini	a Strada Massetana
3970	1	VIA DI S. MARTINO	da Via del Porrione	a Via dei Pagliaresi
4000	1	VIA DI S. PIETRO	da Via di Citta'	a Prato di S. Agostino
4020	1	VIA DI S. PIETRO OVILE	da Via del Giglio	a Via dei Rossi
4030	1	VIA DI S. QUIRICO	da Via di Castelvecchio	a Piano dei Mantellini

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
4050	1	VIA DI S. VIGILIO	da Banchi di Sotto	a Via Sallustio Bandini
4355	1	VIA DI SINITRAIA	da Piazza S. Francesco	a senza sfondo
4420	1	VIA DI STALLOREGGI	da Piazza Postierla	a Piazzetta delle Due Porte
4780	1	VIA DI VAL DI MONTONE	da Piazza Manzoni	a Via Roma
4800	1	VIA DI VALLEPIATTA	da Via Franciosa	a stessa Via
4820	1	VIA DI VALLEROZZI	da Via Montanini	a Via Simone Martini
910	1	VIA ENEA CIACCI	da Via XXIV Maggio	a Via del Colle
4630	1	VIA ENRICO TOTI	da Viale Vittorio Veneto	a Viale Trieste
1320	1	VIA ESTERNA FONTEBRANDA	da Via di Fontebranda	a Strada di Pescaia
280	1	VIA ETTORE BASTIANINI	da Via della Diana	a Via Paolo Mascagni
4640	1	VIA FEDERIGO TOZZI	da Viale Curtatone	a Viale Cesare Maccari
1080	1	VIA FILIPPO CORRIDONI	da Via XXIV Maggio	a Viale Trento
1420	1	VIA FIUME	da Via XXIV Maggio	a senza sfondo
1670	1	VIA FRANCIOSA	da Piazza S. Giovanni	a Via del Fosso di S. Ansano
410	1	VIA FRATELLI BIMBI	da Via Monticchiello	a Via Bruno Bonci
1780	1	VIA GARIBALDI	da Via dei Montanini	a Viale Don G. Minzoni
1870	1	VIA GORIZIA	da Via Fiume	a senza sfondo
2910	1	VIA GUGLIELMO OBERDAN	da Viale Trieste	a Via XXIV Maggio
1970	1	VIA ISONZO	da Via Enea Ciacci	a senza sfondo
2210	1	VIA LUCHERINI	da Via Sallustio Bandini	a Piazza Provenzano Salvani
2350	1	VIA MALTA	da Via Camollia	a Piazza G. Chigi Saracini
2580	1	VIA MARIO MENCATTELLI	da Via Monticchiello	a Via del Colle
2480	1	VIA MARTIRI DI SCALVAIA	da Via Bruno Bonci	a Via Monticchiello
2770	1	VIA MONTE CENGIO	da Via Enea Ciacci	a Via Fiume
2800	1	VIA MONTE PASUBIO	da Via Fiume	a senza sfondo
2810	1	VIA MONTE QUOIO	da Strada delle Grotte	a Via Mario Mencattelli
2820	1	VIA MONTE S. MICHELE	da Via Filippo Corridoni	a Via XXIV Maggio
2830	1	VIA MONTE SANTO	da Viale Vittorio Veneto	a Via XXIV Maggio
2840	1	VIA MONTICCHIELLO	da Via XXIV Maggio	a Via Enea Ciacci
3010	1	VIA PAGLIARESÌ	da Via di Pantaneto	a Via di S. Martino
2490	1	VIA PAOLO MASCAGNI	da Piazzetta delle Due Porte	a Strada Laterina
3090	1	VIA PAPANONI	dalla Costa dei Papanoni	a Via del Pignattello
2550	1	VIA PIER ANDREA MATTIOLI	da Prato di S. Agostino	a Strada dei Tufi
3700	1	VIA ROMA	da Via dell'Oliviera	a Via Enea Silvio Piccolomini

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
4090	X 1pp	VIA S. AGATA	da Via Giovanni Dupre'	a Prato di S. Agostino
220	1	VIA SALLUSTIO BANDINI	da Via del Moro	a Via di Follonica
4080	X 1pp	VIA SANTA CATERINA	da Via delle Terme	a Via di Fontebranda
4190	1	VIA TITO SARROCCHI	da Via di S. Pietro	a Piano dei Mantellini
3170	1	VIA TOMMASO PENDOLA	da Via di S. Pietro	a Via di S. Quirico
4910	1	VIA XXIV MAGGIO	da Viale Gino Fruschelli	a Via Cesare Battisti
1200	1	VIALE ARMANDO DIAZ	da Viale Vittorio Veneto	a Via Biagio di Montluc
2650	1	VIALE DEI MILLE	da P.za Madre T. di Calcutta	a Viale XXV Aprile
4410	1	VIALE DELLO STADIO	da Viale dei Mille	a stesso Viale
1680	1	VIALE GINO FRUSCHELLI	da Viale Vittorio Veneto	a Viale Trieste
2440	1	VIALE GUGLIELMO MARCONI	da P.za Caduti Forze dell'Ordi	a stessa Piazza
515	1	VIALE LUIGI CADORNA	da Viale Rinaldo Franci	a Viale Armando Diaz
4220	1	VIALE NAZARIO SAURO	da Viale Armando Diaz	a Via Ricasoli
4670	1	VIALE TRENTO	da Viale Vittorio Veneto	a Viale XXIV Maggio
4690	1	VIALE TRIESTE	da Viale Gino Fruschelli	a Via XXIV Maggio
5070	1	VIALE VITTORIO VENETO	da Viale XXV Aprile	a Viale Armando Diaz
4920	1	VICOLO AL VENTO	da Via Cecco Angiolieri	a Via Sallustio Bandini
2930	1	VICOLO DEGLI ORBACHI	da Via dei Rossi	a senza sfondo
2940	1	VICOLO DEGLI OREFICI	da Via Pagiatesi	a senza sfondo
4740	1	VICOLO DEGLI UGURGERI	da Casato di Sotto	a Via Giovanni Dupre'
2270	1	VICOLO DEI MAGALOTTI	da Via di Pantaneto	a Via del Porrione
2700	1	VICOLO DEI MONELLI	da Via di S. Marco	a Via delle Sperandie
570	1	VICOLO DEL CAMPACCIO	da Costa di S. Antonio	a Via di Camporegio
730	1	VICOLO DEL CASTELLARE	da Via di S. Vigilio	a Via Cecco Angiolieri
1010	1	VICOLO DEL COLTELLINAIO	da Banchi di Sopra	a Via dei Termini
1050	1	VICOLO DEL CONTINO	da Piazza del Conte	a senza sfondo
1060	1	VICOLO DEL CONTRADINO	da Vicolo di Coda	a Via di Salicotto
1090	1	VICOLO DEL COSTACCINO	da Via della Galluzza	a Via di Fontebranda
1550	1	VICOLO DEL FONTINO	da Vicolo di Provenzano	a senza sfondo
1560	1	VICOLO DEL FORCONE	da Via delle Terme	a Via della Galluzza
2050	1	VICOLO DEL LAVATOIO	da Via di Vallerozzi	a Via del Pian d'Ovile
2230	1	VICOLO DEL LUPARELLO	da Via del Porrione	a Via di Salicotto
3510	1	VICOLO DEL POZZO	da Via dei Fusari	a Via Franciosa
3820	1	VICOLO DEL SALTARELLO	da Via Tommaso Pendola	a Via Tito Sarrocchi

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
3850	1	VICOLO DEL SAMBUCO	da Casato di Sopra	a Vicolo della Fonte
4200	1	VICOLO DEL SASSO	da Via dei Pispini	a Via dell'Oliviera
4530	1	VICOLO DEL TIRATOIO	da Costa di S. Antonio	a Via Santa Caterina
4650	1	VICOLO DEL TRAPASSO	da Via Santa Caterina	a senza sfondo
4830	1	VICOLO DEL VANNELLO	da Via del Porrione	a Via di Salicotto
4930	1	VICOLO DEL VERCHIONE	da Piazza Postierla	a senza sfondo
5050	1	VICOLO DEL VISCIONE	da Via di Calzoleria	a Via delle Donzelle
1490	1	VICOLO DELLA FONTE	da Casato di Sotto	a Via Giovanni Dupre
1590	1	VICOLO DELLA FORTUNA	da Vicolo del Luparello	a Vicolo di Coda
2250	1	VICOLO DELLA MACINA	da Via delle Terme	a Via della Galluzza
2290	1	VICOLO DELLA MAGIONE	da Via Camollia	a Via del Pignattello
2390	1	VICOLO DELLA MANNA	da Vicolo del Luparello	a Vicolo di Coda
3040	1	VICOLO DELLA PALLA A CORDA	da Via della Sapienza	a senza sfondo
3720	1	VICOLO DELLA ROSA	da Via dei Termini	a Via delle Terme
4440	1	VICOLO DELLA STUFA	da Via Giovanni Dupre'	a senza sfondo
4470	1	VICOLO DELLA TARTUCA	da Vicolo del Saltarello	a senza sfondo
5030	1	VICOLO DELLA VIOLA	da Via delle Vergini	a Via dei Baroncelli
3370	1	VICOLO DELLE PIETRE	da Casato di Sotto	a Via Giovanni Dupre'
4240	1	VICOLO DELLE SCALELLE	da Vicolo dell'Oro	a Via di Salicotto
4290	1	VICOLO DELLE SCOTTE	da Via del Porrione	a Via di Salicotto
4400	1	VICOLO DELLO SPORTELLO	da Via dei Montanini	a La Lizza
2960	1	VICOLO DELL'ORO	da Vicolo del Vannello	a Via di Salicotto
470	1	VICOLO DI BORGO FRANCO	da Via della Stufa Secca	a Via del Pian d'Ovile
760	1	VICOLO DI CASTELVECCHIO	da Via Tommaso Pendola	a Via di Castelvecchio
940	1	VICOLO DI CODA	da Via del Rialto	a Via di Salicotto
1400	1	VICOLO DI FINIMONDO	da Piazza Santo Spirito	a senza sfondo
2340	1	VICOLO DI MALIZIA	da Via Camollia	a Viale Armando Diaz
3530	1	VICOLO DI PROVENZANO	da Via Provenzano Salvani	a Via dei Baroncelli
3575	1	VICOLO DI PULCETINO	da Piazza Manzoni	a senza sfondo
3900	1	VICOLO DI S. CLEMENTE	da Via Roma	a Via delle Cantine
3950	1	VICOLO DI S. GIROLAMO	da Via dei Fusari	a Via Franciosa
4040	1	VICOLO DI S. SALVADORE	da Casato di Sotto	a Piazza del Mercato
4590	1	VICOLO DI TONE	da Via di Citta'	a Casato di Sotto
4810	1	VICOLO DI VALLEPIATTA	da Via di Vallepiatta	a Via del Costone

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
5114	2	LARGO SALVO D'ACQUISTO	da Viale Mario Bracci	a stesso Viale
4195	2	LARGO SASSETTA	da Via Simone Martini	a stessa Via
5136	2	P.TTA DON ARMANDO PERUCATTI	da Via Antonio Vivaldi	a stessa Via
5128	2	PARCO AI RAGAZZI DI SARAJEVO	Dietro alla Scuola Elementare	nel quartiere Petriccio
5112	2	PARCO ANNA FRANK	Impianti Sportivi Acquacalda	
2915	2	PARCO BERNARDINO OCHINO	Quartiere Acquacalda	
1165	2	PARCO CHARLES DARWIN	PASSEGGIO PIERO CALAMANDREI	
5111	2	PARCO EMILIO MONTAGNANI	Angolo Via D. Di Boninsegna	Via Ambrogio Lorenzetti
4763	2	PARCO UNITA' D'ITALIA	da Via di Collinella	a stessa via
1230	2	PASSAGGIO DI DOCCINO	da Via Lelio e Fausto Socino	a Via di Doccia
1748	2	PASSAGGIO GAVINA	da Via Caduti di Vicobello	a Via Achille Sclavo
5122	2	PASSAGGIO STAZIONE VECCHIA	da Viale Don Giovanni Minzoni	a Viale Giuseppe Mazzini
545	2	PASSEGGIATA PIERO CALAMANDREI	da Via Ugo La Malfa	a Piazza Palmiro Togliatti
1850	2	PIAGGIA DEL GIUGGIOLO	da Strada Massetana	a stessa Strada
3590	2	PIAZZA 5^ BERSAGLIERI	da Viale Goffredo Mameli	a stesso Viale
540	2	PIAZZA CALABRIA	da Viale delle Regioni	a stesso Viale
3730	2	PIAZZA CARLO ROSSELLI	da Viale Giuseppe Mazzini	a stesso Viale
1105	2	PIAZZA DELLA COSTITUZIONE	da Piazza P. Togliatti	a stessa Piazza
2000	2	PIAZZA ENRICO LACHI	da Str Petriccio e Belriguardo	a stessa Strada
80	2	PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA	da Viale Vittorio Emanuele II	a stesso Viale
2265	2	PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO	da Viale Pietro Toselli	a stesso Viale
4535	2	PIAZZA PALMIRO TOGLIATTI	da Via Achille Grandi	a stessa Via
1620	2	PIAZZALE FRANCESCO DI GIORGIO	da Viale Giuseppe Mazzini	a stesso Viale
4695	2	PIAZZALE GUIDO TUCI	da Via Achille Sclavo	a stessa Via
415	2	PIAZZALE MARCELLO BIRINGUCCI	da Porta S. Marco	alla stessa Porta
4660	2	PIAZZETTA 3 LUGLIO	da Viale C. B. di Cavour	a senza sfondo
517	2	PONTE CADUTI SUL LAVORO	da Viale Giuseppe Mazzini	a Viale R. Bianchi Bandinelli
700	2	STRADA CASSIA NORD	da Via Fiorentina	al Confine di Comune
710	2	STRADA CASSIA SUD	da Via E.S. Piccolomini	al Confine di Comune
870	2	STRADA CHIANTIGIANA	da Viale Pietro Toselli	al Confine di Comune
650	2	STRADA DEI CAPPUCCINI	da Strada di Marciano	a Via di Collinella
4700	2	STRADA DEI TUFFI	da Via Pier Andrea Mattioli	a Strada Massetana Romana

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
720	2	STRADA DEL CASTAGNO	da Strada di Vagliagli	a Strada del Colombaiolo
915	2	STRADA DEL CIPRESSO	da Strada dei Tufi	a Strada Massetana Romana
990	2	STRADA DEL COLOMBAIOLO	da Via Enrico Berlinguer	al confine di Comune
2110	2	STRADA DEL LINAIOLO	da Strada di Certosa	a S.S. 73 Levante
2370	2	STRADA DEL MANDORLO	da Strada dei Tufi	a stessa Strada
3020	2	STRADA DEL PALAZZETTO	da Strada di Certosa	a senza sfondo
3100	2	STRADA DEL PARADISO	da Strada delle Grondaie	a Strada di Scacciapensieri
4533	2	STRADA DEL TIRO A SEGNO	Posteggio palazzetto Menssana	senza sfondo
5020	2	STRADA DEL VILLINO	da Strada di Busseto	a senza sfondo
2980	2	STRADA DELL'OSSERVANZA	da Strada Chiantigiana	a Strada di Scacciapensieri
2980	2	STRADA DELL'OSSERVANZA	da Strada Chiantigiana	a Strada di Scacciapensieri
2980	2	STRADA DELL'OSSERVANZA	da Strada Chiantigiana	a Strada di Scacciapensieri
645	2	STRADA DELLA CAPRIOLA	da Strada di Scacciapensieri	a senza sfondo
1100	2	STRADA DELLE COSTE	da Str. del Petriccio e Bel.do	a Strada di Casciano
1540	2	STRADA DELLE FONTI DI PESCAIA	da V Martiri Caserma Lamarmora	a senza sfondo
1805	2	STRADA DELLE GINESTRE	da Strada di Busseto	a senza sfondo
1900	2	STRADA DELLE GRONDAIE	da Strada di Malizia	a Strada del Paradiso
5118	2	STRADA DELLE GROTTI DI PESCAIA	da Strada di Pescaia	a senza sfondo
4280	2	STRADA DELLE SCOTTE	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
4280	2	STRADA DELLE SCOTTE	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
4280	2	STRADA DELLE SCOTTE	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
510	2	STRADA DI BUSSETO	da Via Baldassarre Peruzzi	a Strada di Vignano
510	2	STRADA DI BUSSETO	da Via Baldassarre Peruzzi	a Strada di Vignano
740	2	STRADA DI CASTELLINA CHIANTI	da Via Fiorentina	a Strada di Vagliagli
740	2	STRADA DI CASTELLINA CHIANTI	da Via Fiorentina	a Strada di Vagliagli
740	2	STRADA DI CASTELLINA CHIANTI	da Via Fiorentina	a Strada di Vagliagli
740	2	STRADA DI CASTELLINA CHIANTI	da Via Fiorentina	a Strada di Vagliagli
835	2	STRADA DI CERCHIAIA	da Strada Massetana Romana	a senza sfondo
860	2	STRADA DI CERTOSA	da Via E. S. Piccolomini	a Strada di Renaccio
860	2	STRADA DI CERTOSA	da Via E. S. Piccolomini	a Strada di Renaccio
2330	2	STRADA DI MALIZIA	da Viale Giuseppe Mazzini	a Via Nazareno Orlandi
2430	2	STRADA DI MARCIANO	da Viale C.B. di Cavour	a senza sfondo
2845	2	STRADA DI MONTICELLO	da Via E.S.Piccolomini	a senza sfondo
3180	2	STRADA DI PERAGNA	da Via Achille Sclavo	a senza sfondo

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
3240	2	STRADA DI PESCAIA	da Via Ricasoli	a Strada Massetana
3390	2	STRADA DI PIEVE AL BOZZONE	da S.S.73 Levante	al confine di Comune
3390	2	STRADA DI PIEVE AL BOZZONE	da S.S.73 Levante	al confine di Comune
3390	2	STRADA DI PIEVE AL BOZZONE	da S.S.73 Levante	al confine di Comune
4120	2	STRADA DI S. APOLLINARE	da Strada Massetana Romana	a Strada di Monastero
4120	2	STRADA DI S. APOLLINARE	da Strada Massetana Romana	a Strada di Monastero
3890	2	STRADA DI S. CARLO	da Strada Massetana	a Strada Massetana Romana
4160	2	STRADA DI S. EUGENIA	da Via Aretina	a stessa Via
4140	2	STRADA DI S. MARIA A TRESSA	da Strada di S. Carlo	a Strada Massetana
3880	2	STRADA DI S.BERNARDINO	da Strada di Scacciapensieri	a senza sfondo
4055	2	STRADA DI S.VITTORE	da Strada di S. Eugenia	a senza sfondo
4230	2	STRADA DI SCACCIAPENSIERI	da Strada Chiantigiana	a Via Nazareno Orlandi
4230	2	STRADA DI SCACCIAPENSIERI	da Strada Chiantigiana	a Via Nazareno Orlandi
4890	2	STRADA DI VENTENA	da Strada del Paradiso	a senza sfondo
4970	2	STRADA DI VICO ALTO	da Via Achille Sclavo	a Str di Castellina in Chianti
4970	2	STRADA DI VICO ALTO	da Via Achille Sclavo	a Str di Castellina in Chianti
4970	2	STRADA DI VICO ALTO	da Via Achille Sclavo	a Str di Castellina in Chianti
4980	2	STRADA DI VICOBELLO	da Viale C. B. di Cavour	a Via Caduti di Vicobello
2040	2	STRADA LATERINA	da Via Paolo Mascagni	a senza sfondo
2500	2	STRADA MASSETANA	da Piazzale M. Biringucci	a Strada Massetana Romana
2510	2	STRADA MASSETANA ROMANA	da Strada Massetana	a Strada Cassia Sud
3280	2	STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO	da Via Fiorentina	a Strada Cassia Nord
4710	2	STRADA VECCHIA DEI TUFFI	da Strada dei Tuffi	a stessa Strada
300	2	VIA A. BAZZI DETTO IL SODOMA	da V G. di Mino d. Pellicciaio	a senza sfondo
330	2	VIA A. BECCARINI CRESCENZI	da Via Girolamo Gigli	a senza sfondo
3800	2	VIA A. E V. SALIMBENI	da A. Bazzi detto il Sodoma	a Via Guido da Siena
3340	2	VIA A. PICCOLOMINI	da Via Giovanni Colombini	a Via Ambrogio Sansedoni
30	2	VIA ABRUZZI	da Viale delle Regioni	a senza sfondo
1885	2	VIA ACHILLE GRANDI	da Via Enrico Berlinguer	a Piazza Palmiro Togliatti
4270	2	VIA ACHILLE SCLAVO	da Piazza Carlo Rosselli	a Via Fiorentina
1323	2	VIA AGOSTINO FANTASTICI	da Via Giuseppe Partini	a Via Giuseppe Verdi
1172	2	VIA ALCIDE DE GASPERI	da Via Aldo Moro	a Via Aldo Moro
2855	2	VIA ALDO MORO	da Strada di Vico Alto	a Via Enrico Berlinguer
50	2	VIA ALDOBRANDINO DA SIENA	da Via Violante di Baviera	a Via Luciano Banchi

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
1650	2	VIA ALESSANDRO FRANCHI	da Via Emilio Gallori	a senza sfondo
2120	2	VIA ALESSANDRO LISINI	da Via Violante di Baviera	a senza sfondo
3215	2	VIA ALESSANDRO PERTINI	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
4720	2	VIA ALESSANDRO TURAMINO	da Str Petriccio e Belriguardo	a V B. di Betto d Pinturicchio
60	2	VIA ALESSANDRO VII	da Via S. Benedetto	a senza sfondo
5090	2	VIA ALESSANDRO VOLTA	da Strada di Scacciapensieri	a senza sfondo
3725	2	VIA ALGERO ROSI	da Piazza Maestri del Lavoro	a stessa Piazza
2180	2	VIA AMBROGIO LORENZETTI	da Via F. di Valdambriano	a Via D. di Boninsegna
4070	2	VIA AMBROGIO SANSEDONI	da Via Celso Cittadini	a senza sfondo
4070	2	VIA AMBROGIO SANSEDONI	da Via Celso Cittadini	a senza sfondo
4367	2	VIA AMBROGIO SOLDANI	da Via Martiri di Montemaggio	a Viale C. B. di Cavour
1720	2	VIA ANDREA GALLERANI	da Via Quinto Settano	a Via Giacomo Leopardi
4840	2	VIA ANDREA VANNI	da Via Girolamo del Pacchia	a Via Astolfo Petrazzi
230	2	VIA ANTONIO BARILI	da Via Niccolo Aringhieri	a Via A. Beccarini Crescenzi
360	2	VIA ANTONIO BELLARMATI	da Via Luigi Cremani	a senza sfondo
1330	2	VIA ANTONIO FEDERIGHI	da V. Francesco di Valdambriano	a senza sfondo
2160	2	VIA ANTONIO LOMBARDI	da Via Nazareno Orlandi	a senza sfondo
2620	2	VIA ANTONIO MEUCCI	da Via Enrico Fermi	a senza sfondo
3000	2	VIA ANTONIO PACINOTTI	da Via Enrico Fermi	a senza sfondo
5080	2	VIA ANTONIO VIVALDI	da Via Baldassarre Peruzzi	a senza sfondo
130	2	VIA ARETINA	da Via Baldassarre Peruzzi	a S.S. 73 Levante
3550	2	VIA ARRIGO PROVVEDI	da Via M. Bracci	a senza sfondo
2865	2	VIA ARTURO NANNIZZI	da Via Ugo Benzi	a senza sfondo
5010	2	VIA ARTURO VILIGIARDI	da Via Bernardo Tolomei	a senza sfondo
3270	2	VIA ASTOLFO PETRAZZI	da V B. di Betto d Pinturicchi	a Via D. di Niccolo del Coro
400	2	VIA B. DI BETTO PINTURICCHIO	da via Guido da Siena	a Via Niccolo Tegliacci
2890	2	VIA B. NERONI DETTO IL RICCIO	da Via Niccolo Tegliacci	a Via Guido da Siena
3230	2	VIA BALDASSARRE PERUZZI	da Via Simone Martini	a Via Aretina
4960	2	VIA BALDOVINA VESTRI	da Via Mentana	a stessa Via
1690	2	VIA BARTOLO DI FREDI	da Via D. di Niccolo del Coro	a Via B. Neroni d. il Riccio
3200	2	VIA BERNARDINO PERFETTI	da Via Alessandro Piccolomini	a senza sfondo
4560	2	VIA BERNARDO TOLOMEI	da Via Celso Cittadini	a Via Dante
430	2	VIA BOCCACCIO	da Via Dante	a senza sfondo
440	2	VIA BOLOGNA	da Via delle Province	a senza sfondo

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
502	2	VIA BRUNO BUOZZI	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
4465	2	VIA BRUNO TANGANELLI (TAMBUS)	da Passaggio Gavina	a Via Achille Sclavo
520	2	VIA CADUTI DI VICOBELLO	da Viale C. B. di Cavour	a Via Achille Sclavo
590	2	VIA CAMPANIA	da Viale delle Regioni	a senza sfondo
3420	2	VIA CARLO PISACANE	da V Martiri Caserma Lamarmora	a Viale Avignone
930	2	VIA CELSO CITTADINI	da Via Quinto Settano	a Via Bernardo Tolomei
5144	2	VIA CESARE BRANDI	da Via N. Orlandi	a senza sfondo
4570	2	VIA CLAUDIO TOLOMEI	da Via E.S. Piccolomini	a Via F. Folcacchieri
955	2	VIA COLLEDORO	da Strada di Scacciapensieri	a senza sfondo
1150	2	VIA CUSTOZA	da Via Mentana	a senza sfondo
1240	2	VIA D.DI NICCOLO'DEL CORO	da Via Niccolo Tegliacci	a Via Guido da Siena
1160	2	VIA DANTE	da Via Bernardo Tolomei	a Via Guido da Siena
2674	2	VIA DEI MOLINI VECCHI	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
3673	2	VIA DEI RICERCATORI	da incrocio Toselli Aretina	a piazza Maestri del Lavoro
1028	2	VIA DEL CONSORZIO AGRARIO	da Via Lauro de Bosis	a senza sfondo
3445	2	VIA DEL POGGETTO	da Via di Colledoro	a senza sfondo
4870	2	VIA DEL VECCHIETTA	da Via Lorenzo Maitani	a senza sfondo
5088	2	VIA DEL VOLONTARIATO	da Viale Mario Bracci	a Strada delle Scotte
3210	2	VIA DELLA PERGOLA	da Strada dei Cappuccini	a senza sfondo
5129	2	VIA DELLA VIGNA	da Strada dei Tufi	a stessa Strada
2220	2	VIA DELLE LUGLIE	da Via E.S. Piccolomini	a senza sfondo
3540	2	VIA DELLE PROVINCE	da Via Fiorentina	a Via Luciano Banchi
380	2	VIA DI BELVEDERE	da Via Nazareno Orlandi	a senza sfondo
970	2	VIA DI COLLEVERDE	da Via Nazareno Orlandi	a senza sfondo
980	2	VIA DI COLLINELLA	da Strada di Pescaia	a Strada dei Cappuccini
1220	2	VIA DI DOCCIA	da Viale Vittorio Emanuele II	a Via Lelio e Fausto Socino
1500	2	VIA DI FONTEBENEDETTA	da Strada Chiantigiana	a stessa Strada
3870	2	VIA DI S. BENEDETTO	da Via Celso Cittadini	a Via Fiorenina
320	2	VIA DOMENICO BECCAFUMI	da Via Lippo Memmi	a Via Simone Martini
1855	2	VIA DOMENICO GIULIOTTI	da Strada dei Cappuccini	a senza sfondo
1270	2	VIA DUCCIO DI BONINSEGNA	da Viale Lippo Memmi	a senza sfondo
1085	2	VIA EGIDIO CORSINI	da Via Remigio Bartalini	a stessa Via
1310	2	VIA EMILIA	da Strada di Vico Alto	Viale delle Regioni
1730	2	VIA EMILIO GALLORI	da Strada dei Cappuccini	a Via Michelangelo

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
3350	2	VIA ENEA SILVIO PICCOLOMINI	da Via Roma	a Strada Cassia Sud
398	2	VIA ENRICO BERLINGUER	da Via Ugo La Malfa	a Strada del Colombaiolo
1173	2	VIA ENRICO DE NICOLA	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
1350	2	VIA ENRICO FERMI	da Strada di Scacciapensieri	a senza sfondo
1450	2	VIA F. FOLCACCHIERI	da Via E.S. Piccolomini	a stessa Via
3770	2	VIA F. RUSTICI RUSTICHINO	da Via N. di Bartolomeo Landi	a Via Guido da Siena
1065	2	VIA FAUSTO COPPI	Imp. sportivi Loc. Acquacalda	
3125	2	VIA FERRUCCIO PARRI	da Via Aldo Moro	a senza sfondo
1410	2	VIA FIORENTINA	da Viale C.B. di Cavour	a Strada Cassia Nord
1410	2	VIA FIORENTINA	da Viale C.B. di Cavour	a Strada Cassia Nord
1630	2	VIA FRANCESCO DEL TONGHIO	da Via L. di Mariano d Marrina	a Via Girolamo del Pacchia
1640	2	VIA FRANCESCO DI VALDAMBRINO	da Via Duccio di Boninsegna	a Via Ambrogio Lorenzetti
3140	2	VIA FRANCESCO PATRIZI	da Via Niccolo Tegliacci	a Via Guido da Siena
1760	2	VIA G. DI MINO PELLICCIAIO	da Via Giudo da Siena	a Via A. Bazzi d. Il Sodoma
1250	2	VIA GAETANO DONIZETTI	da Via Nazareno Orlandi	a senza sfondo
2645	2	VIA GAETANO MILANESI	da Strada di Marciano	a Str Petriccio e Belriguardo
2080	2	VIA GIACOMO LEOPARDI	da Via Giovanni Colombini	a Via Andrea Gallerani
3560	2	VIA GIACOMO PUCCINI	da Via Giuseppe Verdi	a Viale Mario Bracci
3750	2	VIA GIOACCHINO ROSSINI	da Via Giuseppe Verdi	a Via Nazareno Orlandi
3150	2	VIA GIOVANNI ANTONIO PECCI	da Via Violante di Baviera	a senza sfondo
1000	2	VIA GIOVANNI COLOMBINI	da Via Quinto Settano	a Via Dante
1830	2	VIA GIOVANNI DI PAOLO	da Via del Vecchietta	a Via Taddeo di Bartolo
4730	2	VIA GIOVANNI TURINI	da Via del Vecchietta	a Via D. di Boninsegna
1840	2	VIA GIROLAMO DEL PACCHIA	da V B. di Betto Pinturicchio	a Via D. di Niccolo del Coro
1790	2	VIA GIROLAMO GIGLI	da Via Aretina	a Via E.S. Piccolomini
4580	2	VIA GIUGURTA TOMMASI	da Str Petriccio e Belriguardo	a senza sfondo
880	2	VIA GIULIO CHIARUGI	da V. Martiri Cas. Lamarmora	a senza sfondo
1210	2	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	da Via Enrico Berlinguer	a Via Pietro Nenni
3120	2	VIA GIUSEPPE PARINI	da Via Giacomo Leopardi	a senza sfondo
3127	2	VIA GIUSEPPE PARTINI	da Via Lauro de Bosis	a Viale Mario Bracci
3380	2	VIA GIUSEPPE PIETRI	da Viale Mario Bracci	a stesso Viale
4940	2	VIA GIUSEPPE VERDI	da Strada di Malizia	a senza sfondo
1860	2	VIA GOITO	da Via Mentana	a senza sfondo
1927	2	VIA GUCCIO DI MANNAIA	da Via Pace di Valentino	a Viale dell'Artigianato

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
780	2	VIA GUIDO CAVALCANTI	da Via Dante	a senza sfondo
1930	2	VIA GUIDO DA SIENA	da Str Petriccio e Belriguardo	a Via B. Neroni d. il Riccio
1120	2	VIA IACOPO COZZARELLI	da Via Baldassarre Peruzzi	a Via del Villino
2190	2	VIA L. MARIANO IL MARRINA	da V B. di Betto Pinturicchio	a Via D. di Niccolo del Coro
2010	2	VIA LAPO GIANNI	da Via Boccaccio	a Via Guido da Siena
1170	2	VIA LAURO DE BOSIS	da Strada di Malizia	a senza sfondo
2060	2	VIA LAZIO	da Via Toscana	a Via Sicilia
4360	2	VIA LELIO E FAUSTO SOCINO	da Viale Don Giovanni Minzoni	a Viale Vittorio Emanuele II
2100	2	VIA LIGURIA	da Viale delle Regioni	a stesso Viale
4850	2	VIA LIPPO VANNI	da Via Duccio di Boninsegna	a Via del Vecchietta
2170	2	VIA LOMBARDIA	da Via Emilia	a senza sfondo
2300	2	VIA LORENZO MAITANI	da Via Simone Martini	a Via D. di Boninsegna
1040	2	VIA LUCA CONTILE	da Via Niccolo Tegliacci	a senza sfondo
2200	2	VIA LUCANIA	da Via Toscana	a senza sfondo
180	2	VIA LUCIANO BANCHI	da Via delle Province	a Via Aldobrandino da Siena
1038	2	VIA LUCIANO CONTI	da Strada Petriccio e Bel.do	a stessa Strada
1130	2	VIA LUIGI CREMANI	da Str. del Petriccio e Bel.do	a Via Niccolo Tegliacci
1305	2	VIA LUIGI EINAUDI	Da Via Ugo La Malfa	a senza sfondo
210	2	VIA MARIO BANDINI	da Via Piero Strozzi	a senza sfondo
3515	2	VIA MARIO PRATESI	da Via Domenico Giuliotti	a Via Patrizio Fracassi
2460	2	VIA MARTIRI CASERMA LAMARMORA	da Piazza Giovanni Amendola	a Via Ricasoli
2470	2	VIA MARTIRI DI MONTEMAGGIO	da Viale C.B. di Cavour	a Viale Achille Sclavo
2520	2	VIA MATTEO DI GIOVANNI	da Via del Vecchietta	a Via Taddeo di Bartolo
2540	2	VIA MATTIO DI GIOV.BERNACCHINO	da Via Niccolo Tegliacci	a senza sfondo
2590	2	VIA MENTANA	da Viale Goffredo Mameli	a Strada di Marciano
2640	2	VIA MICHELANGELO	da Strada dei Cappuccini	a Via Emilio Gallori
2680	2	VIA MOLISE	da Via Liguria	a Via Piemonte
2790	2	VIA MONTE GRAPPA	da Viale Armando Diaz	a Via Biagio di Montluc
2750	2	VIA MONTEBELLO	da Viale C.B. di Cavour	a Viale Goffredo Mameli
1990	2	VIA N. DI BARTOLOMEO LANDI	da V B. di Betto d Pinturicchi	a senza sfondo
2870	2	VIA NAPOLI	da Via di S. Benedetto	a Via delle Province
2950	2	VIA NAZARENO ORLANDI	da Strada di Malizia	a Via Ugo La Malfa
140	2	VIA NICCOLO' ARINGHIERI	da Via A. Beccarini Crescenzi	a Via Antonio Barili
4490	2	VIA NICCOLO' TEGLIACCI	da Str Petriccio e Belriguardo	a Via Dante

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
4260	2	VIA NICOLA SCATOLI	da Via Mentana	a stessa Via
420	2	VIA NINO BIXIO	da Viale Don Giovanni Minzoni	a Viale Giuseppe Mazzini
2135	2	VIA ORESTE LIZZADRI	da Via Alcide De Gasperi	a senza sfondo
2995	2	VIA PACE DI VALENTINO	da Viale Pietro Toselli	a Viale dell'Artigianato
3030	2	VIA PALESTRO	da Viale C.B. di Cavour	a Viale Goffredo Mameli
5145	2	VIA PAOLO CESARINI	da Via G. Verdi	a senza sfondo
1618	2	VIA PAOLO FRAJESE	da Strada di Montalbuccio	a senza sfondo
3130	2	VIA PASTORINO PASTORINI	da Via Astolfo Petrazzi	a Via N. di Bartolomeo Landi
1615	2	VIA PATRIZIO FRACASSI	da Strada dei Cappuccini	a senza sfondo
3260	2	VIA PETRARCA	da Via Dante	a senza sfondo
3330	2	VIA PIAVE	da Via Biagio di Montluc	a Via Ricasoli
3360	2	VIA PIEMONTE	da Via Molise	a Viale delle Regioni
4430	2	VIA PIERO STROZZI	da strada di Marciano	a senza sfondo
2880	2	VIA PIETRO NENNI	da Via Enrico Berlinguer	a Via Giuseppe Di Vittorio
4380	2	VIA PIETRO SORRI	da Via Guido da Siena	a Via A. Bazzi detto il Sodoma
1740	2	VIA PIRRO MARIA GABRIELLI	da Via Aldobrandino da Siena	a senza sfondo
3050	2	VIA PRIVATA PALLINI	da Strada di Certosa	a senza sfondo
3570	2	VIA PUGLIE	da Via Liguria	a senza sfondo
4320	2	VIA QUINTO SETTANO	da Via Fiorentina	a Str Petriccio e Belriguardo
3600	2	VIA RAIMONDO DA CAPUA	da Via Bernardo Tolomei	a Via Luciano Banchi
275	2	VIA REMIGIO BARTALINI	da Via Achille Sclavo	a Piazzale posteggio
3670	2	VIA RICASOLI	da Viale Vittorio Emanuele II	a Strada di Pescaia
1656	2	VIA ROBERTO FRANCHI	Via Achille Sclavo	a senza sfondo
2380	2	VIA RUTILIO MANETTI	da Viale Giusppe Mazzini	a Viale Lippo Memmi
3980	2	VIA SANO DI PIETRO	da Via D. di Boninsegna	a Via Francesco di Valdambriano
5119	2	VIA SANTA PETRONILLA	da Viale C.B. di Cavour	a senza sfondo
3290	2	VIA SAVINA PETRILLI	da Via Bernardo Tolomei	a Via Ambrogio Sansedoni
260	2	VIA SCIPIONE BARGAGLI	da Via P. M. Gabrielli	a senza sfondo
4350	2	VIA SICILIA	da Strada di Vico Alto	a senza sfondo
2450	2	VIA SIMONE MARTINI	da Via Baldassarre Peruzzi	a Strada Chiantigiana
2260	2	VIA STEFANO MACONI	da Via Bernardo Tolomei	a Via Tommaso Caffarini
4460	2	VIA TADDEO DI BARTOLO	da Via Matteo di Giovanni	a senza sfondo
530	2	VIA TOMMASO CAFFARINI	da Via Raimondo da Capua	a senza sfondo
4610	2	VIA TOSCANA	da Strada di Vico Alto	a Viale delle Regioni

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
390	2	VIA UBERTO BENVOLGIENTI	da Via delle Province	a senza sfondo
395	2	VIA UGO BENZI	da Via Enrico Berlinguer	a senza sfondo
1985	2	VIA UGO LA MALFA	da Viale Mario Bracci	a Via Aldo Moro
4735	2	VIA UGOLINO DI VIERI	da Viale dell'Artigianato	a stesso Viale
4750	2	VIA UMBRIA	da Via Emilia	a senza sfondo
4880	2	VIA VENETO	da Viale delle Regioni	a Via Sicilia
5135	2	VIA VETERANI DELLO SPORT	da Via Enrico Berlinguer	a Senza sfondo
370	2	VIA VINCENZO BELLINI	da Via Giuseppe Verdi	a stessa Via
1820	2	VIA VINCENZO GIOBERTI	da Viale Don Giovanni Minzoni	a senza sfondo
5040	2	VIA VIOLANTE DI BAVIERA	da Via delle Province	a Via Aldobrandino da Siena
4480	2	VIA VITTORIO TASSI	da Via Martiri C. Lamarmora	a senza sfondo
5110	2	VIA VITTORIO ZANI	da Piazza Maestri del Lavoro	a stessa Piazza
170	2	VIALE AVIGNONE	da Viale Carlo Pisacane	a Via Mentana
890	2	VIALE CARLO CORRADINO CHIGI	da Viale C. B. di Cavour	a Viale Goffredo Mameli
155	2	VIALE DELL'ARTIGIANATO	da Strada di Busseto	a Via Guccio di Mannaia
3640	2	VIALE DELLE REGIONI	da Strada di Vico Alto	a Str di Castellina in Chianti
2660	2	VIALE DON GIOVANNI MINZONI	da Viale Vittorio Emanuele II	a Viale Giuseppe Mazzini
1833	2	VIALE GIOVANNI PAOLO II	da Via R. Bianchi Bandinelli	Str. di Castellina in Chianti
2560	2	VIALE GIUSEPPE MAZZINI	da Viale Don Giovanni Minzoni	a Piazzale Carlo Rosselli
2560	2	VIALE GIUSEPPE MAZZINI	da Viale Don Giovanni Minzoni	a Piazzale Carlo Rosselli
2360	2	VIALE GOFFREDO MAMELI	da Piazza Giovanni Amendola	a Viale C.B. di Cavour
2570	2	VIALE LIPPO MEMMI	da Viale Giuseppe Mazzini	a Via D. di Boninsegna
2280	2	VIALE MAGENTA	da Viale C. B. di Cavour	a Viale Goffredo Mameli
500	2	VIALE MARIO BRACCI	da Via Lauro de Bosis	a senza sfondo
4620	2	VIALE PIETRO TOSELLI	da Viale Sardegna	a S.S. 73 Levante
4620	2	VIALE PIETRO TOSELLI	da Viale Sardegna	a S.S. 73 Levante
4620	2	VIALE PIETRO TOSELLI	da Viale Sardegna	a S.S. 73 Levante
403	2	VIALE R. BIANCHI BANDINELLI	da Via Achille Sclavo	a Via Aldo Moro
403	2	VIALE R. BIANCHI BANDINELLI	da Via Achille Sclavo	a Via Aldo Moro
2165	2	VIALE RICCARDO LOMBARDI	da Strada di Malizza	a Viale R. Bianchi Bandinelli
4180	2	VIALE SARDEGNA	da Via Simone Martini	a Viale Giuseppe Mazzini
4180	2	VIALE SARDEGNA	da Via Simone Martini	a Viale Giuseppe Mazzini
810	2	VLE CAMILLO BENSO DI CAVOUR	da Viale Vittorio Emanuele II	a Via Fiorentina
5060	2	VLE VITTORIO EMANUELE II	da Piazza G. Chigi Saracini	a Viale C.B. di Cavour

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
5060	2	VLE VITTORIO EMANUELE II	da Piazza G. Chigi Saracini	a Viale C.B. di Cavour
5121	3	PASSAGGIO ALTERO PARRI	da Via Mino Celsi	a Via Vittorio Bardini
2745	3	PIAZZA MONTAPERTI	da Via Niccolo di Bigozzo	a stessa Via
3925	3	PIAZZA S. GIORGIO	da Via Conte d'Arras	a stessa Via
505	3	PIAZZALE RAFFAELE BUSACCA	da Via Giuseppe Porri	a Via Giuseppe Porri
700	3	STRADA CASSIA NORD	da Via Fiorentina	al Confine di Comune
1980	3	STRADA D'ISTIETO	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
3755	3	STRADA DEL RUFFOLO	da S.S. 73 Levante	a stessa Strada
55	3	STRADA DELL'AGRESTO	da S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
100	3	STRADA DELL'ARBIOLA	da Via Enea Silvio Piccolomini	a senza sfondo
1070	3	STRADA DELLA CORONCINA	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
1525	3	STRADA DELLA FONTE MURATA	da Strada Cassia Sud	a Strada di Renaccio
4680	3	STRADA DELLA TRESSA	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
3715	3	STRADA DELLE ROPOLE	da S.S. 73 Levante	a Via Principale
480	3	STRADA DI BORGO VECCHIO	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
3650	3	STRADA DI RENACCIO	da Strada Cassia Sud	a S.S. 73 Levante
3665	3	STRADA DI RIBUCCIANO	da Strada di Renaccio	a senza sfondo
4330	3	STRADA STATALE 73 LEVANTE	da Via Aretina	al Confine di Comune
4340	3	STRADA STATALE 73 PONENTE	da Strada Massetana	al confine di Comune
5117	3	V. MARTIRI SEN. RELIG. EBRAICA	da Strada del Ruffolo	a senza sfondo
45	3	VIA A. DEGLI ALDOBRANDESCHI	da Strada delle Ropole	a Via Conte d'Arras
4995	3	VIA ANTONIO VIGNALI	da Str da Montecchio a Ginestr	a Via Mino Celsi
3655	3	VIA BARTOLOMEO RENALDINI	da Via Principale	a stessa Via
5133	3	VIA BENEDETTO ZALAFFI	da Strada di Renaccio	a Via Pasquale Franci
2205	3	VIA BONAGUIDA LUCARI	da Via Principale	a senza sfondo
2487	3	VIA CIRO MARZOCCHI	da Via Pietro Fortini	a senza sfondo
1035	3	VIA CONTE D'ARRAS	da Strada delle Ropole	a senza sfondo
2885	3	VIA DARIO NERI	da S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
5142	3	VIA DEL GALOPPATOIO	DA VIA LEONIDA CIALFI	A SENZA SFONDO
405	3	VIA DELLA BICCHERNA	da Strada Cassia Sud	a stessa Strada
5130	3	VIA DELLA FORNACE VECCHIA	da Strada Cassia Sud	a Strada d'Istieto
1715	3	VIA DELLA GABELLA	da Strada Cassia Sud	a Via della Biccherna

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
2595	3	VIA DELLA MERCANZIA	da Strada Cassia Sud	a stessa Strada
2993	3	VIA DELLA PACE	Via Benedetto Zalaffi	senza sfondo
5126	3	VIA DELLE ARTI	da Viale Europa	a senza sfondo
1755	3	VIA GIACOMO DEL TONDO	da Via A. degli Aldobrandeschi	a senza sfondo
1825	3	VIA GIORDANO D'ANGLANO	da Piazza Montaperti	a senza sfondo
1925	3	VIA GIOVANNI GUASTELLONI	da Via A. degli Aldobrandeschi	a senza sfondo
4795	3	VIA GIOVANNI VALERI	da S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
1175	3	VIA GUGLIELMO DELLA VALLE	da Via Antonio Vignali	a senza sfondo
2897	3	VIA GUIDO NOVELLO	da Strada delle Ropole	a senza sfondo
5141	3	VIA LEONIDA CIALFI	da Via del Commercio	A SENZA SFONDO
1025	3	VIA LODOVICO CONSORTI	da S.S. 73 Ponente	a Via Dario Neri
5131	3	VIA MADONNA DEL BUONCONSIGLIO	da Via della Fornace Vecchia	a senza sfondo
2385	3	VIA MANFREDI DI SVEVIA	da Via Conte d'Arras	a Via Guido Novello
815	3	VIA MINO CELSI	da Via Antonio Vignali	a senza sfondo
2895	3	VIA NICCOLO' DI BIGOZZO	da Via Principale	a senza sfondo
5134	3	VIA PASQUALE FRANCI	da Via Benedetto Zalaffi	a senza sfondo
1585	3	VIA PIETRO FORTINI	da Via Antonio Vignali	a senza sfondo
3525	3	VIA PRINCIPALE	da Strada delle Ropole	al confine di Comune
5113	3	VIA S. ISIDORO	da Via Principale	a stessa Via
3805	3	VIA SALIMBENE SALIMBENI	da Via Conte d'Arras	a A. degli Aldobrandeschi
5120	3	VIA VITTORIO BARDINI	da Str. da Montecchio a Ginest	a senza sfondo
5127	3	VIALE EUROPA	da S.S. 73 Levante	a S.S. 73 Levante
3475	3	VIALE GIUSEPPE PORRI	da Viale Narciso Mengozzi	a Viale Leonida Landucci
1995	3	VIALE LEONIDA LANDUCCI	da Viale Narciso Mengozzi	a senza sfondo
2585	3	VIALE NARCISO MENGOZZI	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
700	4	STRADA CASSIA NORD	da Via Fiorentina	al Confine di Comune
700	4	STRADA CASSIA NORD	da Via Fiorentina	al Confine di Comune
850	4	STRADA DA CERTANO A TERRENSANO	da Strada di Fornicchiaia	a Str. di Terrensano e Belcaro
40	4	STRADA DEGLI AGOSTOLI	da S.S. 73 Ponente	a Strada di Montalbuccio
1700	4	STRADA DEI FUOCHI	da Strada di Renaccio	a senza sfondo
690	4	STRADA DEL CASONE	da S.S. 73 Levante	a Strada di Valdipugna
820	4	STRADA DEL CERAILOLO	da Strada di Monastero Basso	a senza sfondo

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
2215	4	STRADA DEL LUCHERINO	da Strada di S. Apollinare	a senza sfondo
2675	4	STRADA DEL MOLIN NUOVO	da Strada Chiantigiana	a senza sfondo
3300	4	STRADA DEL PIAN DEL LAGO	da Strada Cassia Nord	a Strada di Montalbuccio
4523	4	STRADA DEL TESORO	da Strada di Monastero Basso	a senza sfondo
4525	4	STRADA DEL TINAIIO	da Strada di Pieve al Bozzone	a Strada del Ruffolo
4528	4	STRADA DEL TINELLO	da Strada S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
35	4	STRADA DELL'AGAZZARA	da S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
160	4	STRADA DELL'ASCARELLO	da Strada di Busseto	a Strada Chiantigiana
345	4	STRADA DELLA BEFANA	da Strada di Marciano	a senza sfondo
3220	4	STRADA DELLA PERUZZA	da Strada di Certosa	a senza sfondo
3713	4	STRADA DELLA RONDINELLA	da Strada Chiantigiana	a senza sfondo
4395	4	STRADA DELLA SPERANZA	da Strada di Monisdoli	a senza sfondo
4680	4	STRADA DELLA TRESSA	da Strada Cassia Sud	a senza sfondo
3585	4	STRADA DELLE QUERCE	da Str Petriccio e Belriduardo	a senza sfondo
4540	4	STRADA DELLE TOLFE	da Strada di Scacciapensieri	a Strada del Colombaiolo
5100	4	STRADA DELLE VOLTE ALTE	da S.S. 73 Ponente	a stessa Strada
4255	4	STRADA DELLO SCALPELLINO	da Strada di Montalbuccio	a senza sfondo
150	4	STRADA DI ARNANO	da S.S. 73 Ponente	a Strada di Bellaria
347	4	STRADA DI BELGIOIELLO	da Strada di Busseto	a senza sfondo
350	4	STRADA DI BELLARIA	da Strada di Arnano	al Confine di Comune
657	4	STRADA DI CASA AL BOSCO	da Strada Chiantigiana	a senza sfondo
5132	4	STRADA DI CASALVENTO	da Str. di Pieve al Bozzone	a Strada di Mociano
680	4	STRADA DI CASCIANO	da Strada di Montalbuccio	a Str. del Petriccio e Bel.do
812	4	STRADA DI CELSA	Confine tra Monteriggioni e SI	
840	4	STRADA DI CERTANO	da S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
960	4	STRADA DI COLLE PINZUTO	da Strada di Pieve al Bozzone	a Strada Chiantigiana
1370	4	STRADA DI FICARETO	da Str. Castellina in Chianti	a senza sfondo
1430	4	STRADA DI FOGLIANO	da Strada Grossetana	a Strada Statale 223
1440	4	STRADA DI FOGLIANO GROSSO	da Strada di Fogliano	a senza sfondo
1570	4	STRADA DI FORNICCHIAIA	da Strada di Certano	a Str di Terrenzano e Belcaro
1810	4	STRADA DI GINESTRETO	da Strada di Monastero Basso	a senza sfondo
2030	4	STRADA DI LARNIANO	da Str. di Pieve al Bozzone	a senza sfondo
2070	4	STRADA DI LECCETO	da Strada del Ferratore	a senza sfondo
2670	4	STRADA DI MOCIANO	da S.S. 73 Levante	a Strada di Pieve al Bozzone

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
2690	4	STRADA DI MONASTERO	da S.S. 73 Ponente	a senza sfondo
2695	4	STRADA DI MONASTERO BASSO	da Strada di Monastero	a Limite Competenza Comunale
2720	4	STRADA DI MONSINDOLI	da Strada di Monastero Basso	al confine di Comune
2730	4	STRADA DI MONTALBUCCIO	da Strada di Pescaia	al confine di Comune
2730	4	STRADA DI MONTALBUCCIO	da Strada di Pescaia	al confine di Comune
2755	4	STRADA DI MONTECCHINO	da Str da Montecchio a Ginestr	a senza sfondo
2780	4	STRADA DI MONTECHIARO	da Strada di Pieve al Bozzone	a Strada Chiantigiana
3295	4	STRADA DI PIAGGIANO	da Strada di Poggio alle Rose	a senza sfondo
3453	4	STRADA DI POGGIO AI PINI	da Strada Chiantigiana	a senza sfondo
3455	4	STRADA DI POGGIO ALLE ROSE	da Strada di Monastero Basso	a senza sfondo
3520	4	STRADA DI PRESCIANO	da Via Principale	a Strada di Pieve al Bozzone
4060	4	STRADA DI S. ABONDIO	da Strada di Monastero	a senza sfondo
4060	4	STRADA DI S. ABONDIO	da Strada di Monastero	a senza sfondo
4150	4	STRADA DI S. REGINA	da Strada di Pieve al Bozzone	a Strada di Valdipugna
4520	4	STRADA DI TERRENSANO E BELCARO	da S.S. 73 Ponente	a Strada di Montalbuccio
4790	4	STRADA DI VALDIPUGNA	da Strada di S. Regina	a Strada del Ruffolo
4990	4	STRADA DI VIGLIANO	da Strada Grossetana	al confine di Comune
5000	4	STRADA DI VIGNANO	da Str. di Pieve al Bozzone	a Strada Chiantigiana
5005	4	STRADA DI VIGNANONE	da Strada Chiantigiana	a senza sfondo
1910	4	STRADA GROSSETANA	da S.S. 73 Ponente	a Strada di Fogliano
2760	4	STRADA MONTECCHIO A GINESTRETO	da Strada Grossetana	a Strada di Ginestreto
5116	4	VIA B. PICCOLOMINI CLEMENTINI	da Str. di Pieve al Bozzone	a Strada di Vignano
906	NO	STRADA DEL CHIOSTRO	da Strada delle Ropole	a senza sfondo
1360	NO	STRADA DEL FERRATORE	da S.S. 73 Ponente	a Strada di Montalbuccio
3155	NO	STRADA DEL PECORILE	da Strada del Pian del Lago	a Strada Cassia Nord
4770	NO	STRADA DI VAGLIAGLI	da Strada del Castagno	al confine di Comune
4330	NO	STRADA STATALE 73 LEVANTE	da Via Aretina	al Confine di Comune
5124	NO	TANGENZIALE SIENA OVEST	da Strada Massetana Romana	a uscita Siena-Acquacalda
5124	NO	TANGENZIALE SIENA OVEST	da Strada Massetana Romana	a uscita Siena-Acquacalda
5124	NO	TANGENZIALE SIENA OVEST	da Strada Massetana Romana	a uscita Siena-Acquacalda
5124	NO	TANGENZIALE SIENA OVEST	da Strada Massetana Romana	a uscita Siena-Acquacalda
5148	NO	VIA 11 SETTEMBRE	da Strada Statale 73 Levante	a Strada di Renaccio

Codice_Top	Categoria	Nome	Da	A
2485	NO	VIA BRUNO MARZI	da Strada di Busseto	a senza sfondo
4875	NO	VIA DEL VECCHIO SCALO	non è mai stata costruita	
1875	NO	VIA GORO DI GREGORIO	da Via Ugolino di Vieri	a stessa Via
4405	NO	VIA LUIGI SPRUGNOLI	da Via Bruno Marzi	a stessa Via
1580	NO	VIA PIETRO FORMICHI	da Via Baldassarre Peruzzi	a senza sfondo

LEGENDA:

Categoria 1pp: categoria speciale